

(N. 1862)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Trasporti

(ANGELINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(MEDICI)

e col Ministro del Bilancio

(ZOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1957

Modifiche delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Nelle disposizioni sulle competenze accessorie sono previste le varie competenze che possono essere corrisposte al personale ferroviario in aggiunta allo stipendio.

Alcune di queste, comuni a tutto il personale, sono da considerarsi come una vera e propria integrazione dello stipendio giacchè, unitamente a questo, costituiscono la retribuzione del personale.

Si tratta del premio di operosità al servizio e dei premi speciali previsti, in sua sostituzione, per il personale di condotta, di scorta dei treni e navigante, nonchè per una parte del personale operaio e di manovalanza.

Altre competenze accessorie vengono, invece, corrisposte quando si verificano condizioni

di particolare disagio e responsabilità o costituiscono semplicemente dei rimborsi di spesa; di conseguenza, non hanno carattere di continuità come, ad esempio, l'indennità di trasferta e l'indennità di trasloco, e nemmeno di generalità, come nel caso dell'indennità di malaria e del soprassoldo di località.

Speciali competenze accessorie vennero istituite dalle Reti ferroviarie che precedette lo esercizio di Stato; esse ebbero origine, cioè, con lo stesso sorgere dell'esercizio ferroviario, per tener conto dei rischi, dei disagi e delle responsabilità che, in diverso grado, si manifestano nel tempo e nelle diverse località.

Molte di queste competenze vennero mantenute anche dopo il passaggio alla gestione statale dei maggiori complessi ferroviari pri-

vati in quanto esse erano e rimangono del tutto connaturali al servizio ferroviario.

Per questa ragione le competenze accessorie corrisposte con carattere di generalità costituiscono una particolarità del trattamento economico del personale ferroviario rispetto a quello dei dipendenti delle altre Amministrazioni statali, particolarità che trova giustificazione, come si è accennato, nelle molteplici e specifiche esigenze dell'esercizio ferroviario.

Prova ne sia che analogo trattamento, ed a volte con ben più accentuata distinzione, si riscontra nelle Amministrazioni ferroviarie estere.

Già prima dell'ultimo conflitto era avvertita la necessità di rielaborare, in alcune parti, le Disposizioni sulle competenze accessorie, approvate nel 1925, che si erano dimostrate incomplete o di applicazione non sufficientemente chiara e pratica.

Ma la revisione si rivela oggi maggiormente necessaria a ragione delle numerose ed a volte poco opportune modifiche introdotte nel dopoguerra, modifiche che, per avere interessato solo alcune categorie di personale, hanno determinato sperequazioni di trattamento e reso anche inutilmente laboriosa e costosa la liquidazione delle competenze alle quali si riferiscono.

Nel redigere il nuovo testo delle Disposizioni sulle competenze accessorie che si propone, si sono avuti di mira i seguenti obiettivi:

- 1) rendere le Disposizioni sulle competenze accessorie il più possibile semplici e di pratica applicazione;
- 2) eliminare le sperequazioni in atto riscontrabili;
- 3) chiarire i casi di dubbia interpretazione;
- 4) graduare le competenze in base ai rischi, ai disagi, alla responsabilità ed al rendimento, riferiti alle varie mansioni e non al grado rivestito dagli interessati;
- 5) ridurre, per quanto possibile, il numero delle competenze per renderne più spedito il calcolo ed il pagamento relativi.

In occasione della rielaborazione era intenzione di attuare anche un diverso e più naturale ordine di successione dei vari Capi, dando la precedenza a quelli che stabiliscono i cri-

teri istitutivi delle varie competenze accessorie ed a quelli che definiscono le competenze fondamentali.

Ma si è rinunciato a tale riclassificazione per non creare una nuova articolazione, tenuto conto che quella attuale, in vigore da decenni, è, ormai, a conoscenza perfetta del personale ed avuto, altresì, presente che tale rinuncia, mentre non determina praticamente alcun inconveniente, evita di dover introdurre modifiche negli ordinamenti d'archivio per le varie materie contemplate nelle Disposizioni sulle competenze accessorie.

Per la totalità del personale l'unica competenza accessoria da corrispondere, con carattere di continuità, sarà costituita dal premio di operosità o dai compensi che lo sostituiscono (premio per ora di lavoro e premio di maggior produzione) mentre, i premi in atto fruiti in applicazione all'articolo 73 delle D.C.A., con carattere di generalità, da intere categorie di personale, saranno soppressi.

Tuttavia, per fare in modo che il personale non risulti danneggiato dalla semplificazione così attuata, il premio di operosità, nel quale sono comprese le maggiorazioni già concesse sul premio di interessamento base e non conglobate negli stipendi, è stato opportunamente ridimensionato nella sua entità giornaliera.

Si illustrano, qui di seguito, le modifiche di maggiore importanza apportate ai singoli Capi delle Disposizioni sulle competenze accessorie oggi in vigore, o delle disposizioni che in atto sostituiscono norme già previste in taluni dei Capi stessi (legge 29 giugno 1951, n. 489).

CAPO I

INDENNITA' DI TRASFERTA

Art. 1. — Sono state riportate le disposizioni dell'attuale articolo 1 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, opportunamente integrate con una disposizione relativa alla documentazione dei motivi della missione e delle spese eventualmente sostenute per il viaggio, nonchè di una norma che rinvia alle apposite disposizioni di legge a carattere generale per quanto riguarda il trattamento di trasferta per missioni all'estero, attualmente regolato, in parte, dal decreto interministeriale 6 marzo 1927, n. 660, ormai superato.

Art. 2. — Nel formulare questo articolo è stato tenuto conto, oltre che delle disposizioni di cui alla legge n. 489 del 1951, delle norme contenute nel Capo I delle Disposizioni sulle competenze accessorie, abrogato dalla legge stessa, e che si ritengono, invece, indispensabili data la particolare natura del servizio e le situazioni del tutto speciali che si verificano per il personale ferroviario.

Il criterio di corrispondere l'indennità in misura oraria, attualmente previsto dalla legge n. 489 del 1951 per le sole missioni di durata inferiore a 24 ore, è stato adottato, nel nuovo schema delle Disposizioni sulle competenze accessorie, anche per la liquidazione delle missioni di durata pari o superiore a 24 ore. Con ciò risulta automaticamente normalizzata la liquidazione dei periodi residuali di missioni di durata singola superiore a 24 ore, liquidazione che, sulla base delle norme vigenti, dà luogo ad abusi e non risponde ai principi dell'equità.

Infatti, con le disposizioni vigenti, un agente in missione che resta assente dalla residenza, in località distante da questa almeno otto chilometri, per un periodo di 31 ore e 59 minuti, liquida l'indennità di trasferta prevista per 24 ore di assenza (le 7 ore e 59 minuti eccedenti le 24 vengono trascurate); se l'assenza raggiunge, invece, le 32 ore, il trattamento di missione è raddoppiato. E il trattamento corrisposto per le 32 ore viene mantenuto invariato anche se l'assenza dalla residenza si protrae fino a 55 ore e 59 minuti.

La misura oraria per le missioni svolte ad una distanza di almeno dieci chilometri (non più 15 Km.) dalla residenza è stata stabilita in modo che l'indennità spettante, ragguagliata ad ora, risulti leggermente superiore a quella oggi corrisposta.

È stato considerato notturno il periodo dalle ore 22 alle 6 anziché quello dalle 22 alle 5 previsto dalle norme vigenti. Ciò per ragioni di confronto con quanto si pratica presso altre Amministrazioni pubbliche e private, ai fini della corresponsione dei compensi relativi al lavoro prestato di notte.

Per tale periodo notturno le misure orarie dell'indennità di trasferta sono maggiorate del cinquanta per cento.

Inoltre, per conferire alle norme maggiore semplicità ed assicurare, contemporaneamente, un trattamento più equo, è stato previsto che per le missioni effettuate a distanza compresa tra 3 e 10 chilometri dalla residenza, l'indennità relativa compete nella misura ridotta del cinquanta per cento, indipendentemente dal fatto che la località stessa sia o meno collegata alla sede dello ufficio da un regolare servizio, escludendo da qualsiasi trattamento le missioni svolte a meno di 3 chilometri dalla residenza. E ciò per porre rimedio agli innumerevoli inconvenienti rilevati in sede di applicazione della legge 489 del 1951 finora in vigore.

L'adozione di questi criteri non dà luogo, in complesso, ad alcun apprezzabile aumento di spesa, verificandosi una compensazione fra gli oneri derivanti dalla regolamentazione attuale e da quella nuova che si propone.

Art. 3. — È stato precisato che le missioni di durata superiore a 24 ore, ripetute nella stessa località, non debbono considerarsi continuative se non raggiungono, nel mese solare, almeno dieci periodi di 24 ore di durata, complessivamente. Si è inteso, in tal modo, temperare la norma che prevede la riduzione della trasferta in caso di missione continuativa e rendere più facile l'applicazione della norma stessa (v. legge n. 489 del 1951, art. 1, terzo comma), che fino ad oggi aveva dato luogo a non poche difficoltà di interpretazione.

Art. 4. — È stata qui riprodotta la norma (tuttora in vigore) già riportata in calce al soppresso articolo 4 delle Disposizioni sulle competenze accessorie e relativa al trattamento di trasferta da corrispondersi in caso di disimpegno di mansioni superiori a quelle della qualifica rivestita ed in caso di promozione con effetto retroattivo.

Art. 5. — Nella prima parte di questo articolo viene trattato più dettagliatamente quanto forma oggetto dell'articolo 3 della legge n. 489 del 1951 e di disposizioni esplicative dell'Azienda circa il computo delle distanze della località di missione dalla residenza di servizio agli effetti del trattamento spettante.

Nella seconda parte è riportata, senza varianti, la norma in atto prevista dall'articolo 7 della suddetta legge a favore di agenti inviati in missione in località distanti più di 800 chilometri, che comportino un viaggio, effettuato con treno diretto, della durata di almeno 12 ore.

Art. 6. — In questo articolo sono riportate la parte dell'articolo 3 attualmente in vigore e le disposizioni emanate per il computo della durata della missione, in talune situazioni particolari. Ciò al fine di rendere più pratico ed uniforme il computo stesso.

Art. 7. — È stata riprodotta la norma attualmente prevista dal primo comma dell'articolo 5 della legge n. 489 del 1951, opportunamente modificata nella forma e con due chiarimenti ritenuti necessari ai fini interpretativi (secondo e terzo comma).

Le disposizioni di cui ai comma terzo e quarto dell'articolo 5 della legge n. 489 del 1951, e che si riferiscono a situazioni che non si verificano per il personale ferroviario, sono state ritenute superflue e, quindi, non riportate.

Nell'ultimo comma è stato chiarito, in modo esplicito, ciò che risulta dall'articolo 5 della citata legge 489 solo indirettamente, e cioè che al personale ferroviario che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine, o presso le dogane internazionali situate in territorio estero, compete l'indennità di trasferta nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Questa norma figurava già all'articolo 4 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore prima della emanazione della suddetta legge.

Art. 8. — I primi due comma di questo articolo riproducono l'articolo 6 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore, che disciplina il trattamento spettante in caso di congedo goduto nel corso della missione. Nei successivi due comma è stato, invece, riportato l'attuale testo dell'articolo 7 delle Disposizioni sulle competenze accessorie modificato opportunamente nel senso di assicurare al dipen-

dente, colpito da infortunio mentre si trova a prestare servizio fuori residenza e ricoverato in ospedale a spese dell'Azienda, almeno un minimo di indennità di trasferta (un terzo di quella prevista dall'articolo 2) per il rimborso parziale delle spese che l'agente inevitabilmente incontra in simili casi, malgrado il ricovero gratuito in ospedale. Inoltre, le facoltà di attribuire detto trattamento, in casi particolari, anche a coloro che cadono malati fuori residenza per cause ad essi non imputabili, viene adeguata alla situazione attuale riguardante l'assistenza dell'E.N.P.A.S. e attenuata nel suo eccessivo rigore vigente che la rendeva praticamente inapplicabile.

Art. 11. — Sono qui riprodotte, con opportuni adattamenti al personale ferroviario, in relazione anche ai nuovi quadri di classificazione annessi allo schema di stato giuridico del personale dell'Azienda, le norme in atto contemplate dall'articolo 9 della legge n. 489 del 1951.

Art. 12. — In questo articolo sono state incluse, opportunamente adattate, le disposizioni previste per i ferrovieri nell'articolo 10 della legge n. 489 del 1951, quelle di cui al secondo comma dell'articolo 15 delle Disposizioni sulle competenze accessorie e talune disposizioni regolamentari emanate in sede di applicazione della norma.

È stato previsto, in particolare, che l'indennità chilometrica sia variata automaticamente nella misura e nella stessa proporzione quando si procede alla revisione delle tariffe viaggiatori. Ciò per tener conto della proporzionalità dell'indennità stessa a quella prevista per il rimanente personale statale, commisurata ad una aliquota del costo del biglietto di viaggio.

L'indennità chilometrica relativa ai viaggi compiuti in seconda classe è stata arrotondata a lire 0,85 in luogo di lire 0,82 come in atto previsto.

L'ultimo comma dell'articolo riproduce la parte dell'articolo 15 delle Disposizioni sulle competenze accessorie oggi in vigore (ex terzo comma).

Art. 13. — È stato riprodotto il testo dell'articolo 11 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore chiarendo, però, che il trattamento ivi previsto riguarda anche il personale navigante, in modo da sancire con le norme di legge quanto in atto si pratica in base a disposizioni interne dell'Azienda.

Inoltre, visto che la dizione « servizi effettuati fuori residenza, entro la circoscrizione e per conto del deposito » ha dato luogo in passato, ad incertezze di interpretazione, si è ritenuto opportuno sostituirla con la seguente: « servizi effettuati fuori residenza per conto del deposito ».

Art. 14. — Nel riportare integralmente il testo dell'attuale articolo 14 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore, è stato provveduto all'aggiornamento della speciale indennità prevista a favore dei dipendenti singolarmente incaricati di sovrintendere al servizio che si svolge presso diversi impianti della medesima residenza.

L'attuale misura di tale indennità (lire 200 massimo) non ha, infatti, significato.

CAPO II

INDENNITA' DI TRASLOCO

Art. 17. — In questo articolo è stato riportato quanto in atto è previsto dal corrispondente articolo delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore, con l'unica aggiunta che si prevede il diritto a percepire le indennità relative al trasferimento in caso di trasloco disposto a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica e per assunzione a nuovo. E ciò per attribuire esplicitamente, al personale ferroviario, lo stesso trattamento in atto fruito dal rimanente personale statale, inserendo, nella legge, una norma che viene già applicata in sede interpretativa delle disposizioni in vigore.

Art. 18. — In questo articolo sono riportate, sia pure in forma diversa, le norme previste dall'articolo 12 della legge n. 489 del 1951 e dalle relative disposizioni interpretative, basate sui criteri vigenti per il personale ferroviario prima dell'entrata in vigore della legge predetta.

Varianti di particolare rilievo sono le seguenti:

1) viene stabilito che il compenso a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e la resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario dei mobili e delle masserizie, quando alla partenza e all'arrivo le operazioni, rispettivamente, di carico e scarico siano effettuate con personale fornito dall'Azienda, compete nella misura ridotta di due quinti anziché ridotta ad un terzo come previsto dalle disposizioni interne attualmente in vigore e che è opportuno trasferire nella legge (ex articolo 19 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, secondo comma). La riduzione ad un terzo è da ritenersi eccessiva e tale da non assicurare, agli interessati, un rimborso adeguato delle spese sostenute per il trasloco;

2) le misure del rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario, oggi fissate in lire 2.609 per i gradi 3° e superiori, e lire 2.562 per i gradi 4° ed inferiori, viene fissata in lire 2.600 indistintamente per tutti i dipendenti.

Art. 19. — In questo articolo è stato riportato, con qualche variante, anche in relazione a quanto previsto dai nuovi quadri di classificazione del personale, l'attuale testo dell'articolo 14 della legge n. 489 del 1951, con le seguenti varianti:

1) è stato elevato da due a tre anni il termine entro il quale il dipendente deve trasferire la famiglia nella nuova residenza per aver titolo alla seconda metà dell'indennità di prima sistemazione, in analogia a quanto è previsto per le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie;

2) è stato stabilito che la riduzione ad un terzo dell'indennità di prima sistemazione sia da applicarsi soltanto a coloro che nella nuova residenza vanno ad occupare un alloggio dell'Azienda e non già a tutti coloro, come oggi è previsto, che beneficiano, nella nuova residenza, delle agevolazioni di cui all'articolo 33 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, fra i quali vi sono anche dipendenti che non sono assegnatari di alloggi di servizio.

Art. 20. — Nell'articolo in oggetto figurano le disposizioni contenute negli articoli 15 e 16 della legge n. 489 del 1951.

Nel secondo comma è stata riportata una disposizione emanata dall'Azienda a chiarimento del precedente primo comma, per il caso particolare di agenti alloggiati lungo la linea ferroviaria.

Data l'attuale situazione degli alloggi, la variante si rende necessaria.

Art. 22. — In questo articolo è stata riportata una disposizione prevista dall'articolo 19 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore prima della emanazione della legge n. 489 del 1951, adeguando opportunamente la misura della indennità ivi considerata.

Poichè la disposizione trae origine da particolari situazioni di alloggio, sovente collegate a specifiche esigenze dell'Azienda, è necessario che essa venga conservata.

Art. 23. — Salvo modifiche di poco rilievo, questo articolo riproduce il testo dell'articolo 23 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore.

Quanto al contenuto di tale articolo, si conviene che esso si riferisce ad una situazione di alloggi non attuale.

La conservazione del disposto è, quindi, giustificata soltanto da un auspicato futuro ritorno alla completa normalità in fatto di possibilità locative.

CAPO III

SOPRASSOLDO DI LOCALITÀ

Artt. 27 e 28. — Il secondo comma dell'attuale articolo 27 è stato soppresso perchè non più necessario; nel nuovo articolo 27 è stato incluso il primo comma dell'articolo 28 attuale; nel nuovo articolo 28 è stata riportata la rimanente parte dell'attuale articolo 27.

Tali spostamenti, senza introdurre alcuna sostanziale modifica, rendono più organici questi due articoli.

CAPO IV

INDENNITÀ DI MALARIA

Art. 29. — In questo articolo è stato compreso il solo primo comma dell'attuale articolo 29 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, al quale sono state apportate due modifiche di un certo rilievo:

1) al paragrafo a) è stato abolito il requisito della residenza in località malarica con carattere permanente per aver titolo alla indennità relativa;

2) al paragrafo b) è stato stabilito che per aver titolo alla predetta indennità è sufficiente che il dipendente « sostì » in località malarica, per ragioni di servizio, per un periodo continuativo di almeno otto ore; attualmente, la ripetuta indennità si corrisponde a condizione che l'agente « prestì servizio » in località malarica per otto ore.

Ciò per ragioni di evidente equità, in quanto il pericolo di contrarre malaria dipende dal fatto di dover sostare in località malarica e non dal fatto che vi si prestì o meno servizio.

Art. 30. — Considerato il generale miglioramento delle condizioni di salubrità di tutte le zone che sono tuttora dichiarate malariche con decreto del Presidente della Repubblica, non viene più previsto il supplemento contemplato dal corrispondente articolo delle disposizioni in vigore per la moglie e per i figli conviventi ed a carico. Pertanto, il nuovo articolo 30 si limita a stabilire la misura dell'indennità di malaria spettante al dipendente.

Artt. 31 e 32. — L'articolo 31 riproduce il corrispondente articolo delle disposizioni in vigore, meno l'ultimo comma che, per non alterare l'attuale numerazione degli articoli successivi del testo, è stato riportato sotto l'articolo 32.

L'articolo 32 delle disposizioni vigenti — che prevede la concessione dell'indennità di malaria a favore del personale di condotta e di scorta dei treni, residente in località salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversa località malariche — non ha più ragione di essere ed è stato, quindi, soppresso.

CAPO V

ALLOGGI E COMPENSI PER ALLOGGI

Art. 33. — Si è ritenuto opportuno correggere le anomalie alle quali dà luogo l'attuale testo dell'articolo 33, stabilendo che gli interessati, i quali abitino negli alloggi dell'Azienda, anziché pagare un canone ridotto (trattenuta) o il canone normale con diritto ad uno speciale compenso, siano sempre assoggettati al pagamento del canone normale ridotto di una percentuale fissata per qualifica.

Com'è noto, l'Azienda stabilisce i canoni normali per tutti gli alloggi di sua proprietà, sia patrimoniali che economici, e provvede periodicamente alla revisione degli stessi. A tal fine, gli alloggi sono classificati in quattro categorie, a seconda del conforto che offrono: se provvisti o meno di bagno, riscaldamento, ascensore, ecc.

In tal modo, il canone speciale che i detti agenti sono tenuti a corrispondere viene automaticamente legato alle variazioni del canone normale senza bisogno di ricorrere ad un provvedimento di legge.

Inoltre, col nuovo sistema, si adeguano i canoni alla qualità degli alloggi occupati mentre, in atto, essi sono uguali per tutti i tipi di alloggio.

Tenuto conto, poi, che il trattamento di favore in fatto di abitazione è concesso in funzione dell'interesse dell'Azienda che i dipendenti di determinate qualifiche abitino presso l'impianto di appartenenza, si è previsto che la riduzione del canone o la concessione del compenso per alloggio spetti solo quando l'alloggio dell'Azienda o privato, occupato dall'interessato, non disti più di 4 chilometri dal posto di lavoro.

Per coloro che abitano in alloggio privato resta invariato il trattamento attuale, salvo l'aumento delle misure del compenso cui hanno titolo, che risultano in atto del tutto inadeguate.

Il nuovo criterio rende anche più semplice e più pratica la applicazione della norma.

Art. 34. — Nella prima parte di questo articolo sono stati riportati, con lievi modifiche, i primi due comma dell'attuale articolo 34.

Nella seconda parte sono state elencate talune categorie di dipendenti che, per la qualità delle mansioni che esplicano, riferite alla necessità dell'esercizio, si ritiene conveniente far abitare nelle immediate vicinanze del luogo di lavoro.

Art. 35. — Riproduce l'articolo corrispondente delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore con alcune varianti per tener conto di situazioni di fatto derivanti dalla indisponibilità di alloggi in relazione alle esigenze del servizio.

Art. 36. — Si è fatto rinvio alle norme speciali che disciplinano la concessione e l'uso degli alloggi di servizio condizionando il trattamento previsto dagli articoli precedenti all'osservanza di tali norme.

CAPO VI

COMPENSO PER LAVORO
STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 39. — Le disposizioni contenute in questo articolo, relativo alla determinazione del compenso per lavoro straordinario, sono state adeguate alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 19 del 1956, concernente il conglobamento definitivo delle retribuzioni al 1° luglio 1956. Inoltre, come per tutti gli altri compensi (trasferte, soprassolito per servizio notturno, indennità di pernottazione) è stato prorogato alle ore 6 il periodo da considerare notturno agli effetti della corresponsione del compenso per lavoro straordinario in misura maggiore. Tale periodo è limitato, attualmente, alle ore comprese fra le 22 e le 5.

Allo scopo di limitare al massimo l'onere per prestazioni straordinarie, è stato previsto che, in caso di missione, il compenso per lavoro straordinario compete solamente per le prestazioni eccezionalmente ed espressamente comandate.

Art. 40. — Per ragioni di opportunità si è ritenuto di non far cenno, in questo articolo, al premio di maggior produzione, avuto presente che quest'ultimo ha una sua specifica

configurazione ed è sostanzialmente diverso dai cottimj veri e propri. A parte questa modifica, è stato riportato il testo dell'articolo 40 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore.

CAPO VII

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

Art. 41. — Sono state elevate a L. 70 e L. 40, rispettivamente, le misure attuali di L. 32 e di L. 16, fissate nel 1948 e che debbono ritenersi ormai inadeguate.

È stato, altresì, esteso alle ore 6 il periodo di corresponsione del soprassoldo, oggi limitato alle ore comprese fra le 22 e le 5, e ciò sia per considerazioni d'ordine obiettive, sia per uniformare il trattamento dei ferrovieri a quello fruito dai dipendenti delle altre Amministrazioni pubbliche e da Aziende private.

È stato, inoltre, previsto che il soprassoldo di prima categoria spetta ai dipendenti che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio. E ciò allo scopo di introdurre nella legge un criterio in atto seguito praticamente, in base a disposizioni regolamentari.

CAPO VIII

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI MACCHINA

Art. 42. — Il testo dell'articolo 42 che si propone è stato formulato in relazione a quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica, 11 gennaio 1956, n. 7, articolo 5.

Inoltre, tenuto presente che i criteri seguiti in sede di conglobamento negli stipendi della parte fissa e di una aliquota della parte variabile del premio per ora di lavoro, attuato, con il detto provvedimento, fino a concorrenza di 25 giornate, cioè 200 ore mensili, hanno dato luogo ad una perdita effettiva di retribuzione per il personale che fornisce prestazioni superiori a 200 ore al mese, si è reso necessario aumentare opportunamente il premio per

ora di lavoro per le prestazioni fornite oltre le 200 ore mensili.

Tale accoglimento consentirà al personale di realizzare, a parità di prestazioni, lo stesso guadagno in atto prima del conglobamento e costituirà un giusto incentivo e un dovuto riconoscimento al personale di macchina sottoposto ad un lavoro di maggiore durata.

Inoltre, per migliorare il trattamento del personale di macchina utilizzato in residenza per l'esecuzione delle manovre e dei servizi locali, si è ritenuto di stabilire che, ai fini della liquidazione, si considereranno i tre quarti del tempo impiegato anzichè i due terzi come stabilito in atto.

Infine, allo scopo di evitare che il personale di macchina possa eventualmente risultare danneggiato rispetto al personale che percepisce il premio di operosità, si è precisato che qualora nel mese solare l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile risulti inferiore all'importo liquidabile per premio di operosità, il personale medesimo ha titolo a quest'ultimo premio.

Art. 43. — L'oggetto degli attuali articoli 43 e 44 è stato invertito, dimodochè il premio di percorrenza viene ora previsto nell'articolo 43, immediatamente dopo il premio per ora di lavoro. Ciò perchè il premio di percorrenza rappresenta la competenza accessoria più importante dopo il premio per ora di lavoro, ed anche per assicurare la stessa successione di articoli in atto prevista per le competenze speciali del personale di scorta dei treni.

A differenza di quanto previsto dalle norme vigenti, si è poi ritenuto opportuno precisare la misura del premio di percorrenza a seconda del tipo di trazione (locomotive a vapore alimentate a carbone - locomotive a vapore alimentate a nafta - altri mezzi di trazione).

Tale misura varia a seconda del tipo di trazione perchè si è inteso tener conto delle percorrenze medie realizzabili col variare della qualità del mezzo, del grado diverso di disagio, maggiore per la trazione a vapore con alimentazione a carbone, ed è stata stabilita in modo da evitare, nei limiti del possibile, che a parità di durata delle prestazioni nell'effettivo servizio di macchina corrispondano ecces-

sive e ingiustificate differenze dei compensi percepibili per premio di percorrenza.

Sia per i Macchinisti per gli Aiuto macchinisti le misure del premio di percorrenza sono più favorevoli di quelle oggi previste. Il miglioramento è particolarmente sensibile per la trazione a vapore per le ragioni sopra accennate.

Per quanto possano apparire elevate le misure stabilite per il premio in questione, si ritengono del tutto opportune in quanto questo è l'unico premio strettamente legato alla percorrenza dei treni e che costituisce, quindi, uno stimolo per il personale di condotta a prestare servizio sui treni.

In base all'attuale articolo 43 delle Disposizioni sulle competenze accessorie e alle disposizioni emanate per la sua applicazione (vedi secondo comma dell'articolo stesso) il premio in parola è oggi fisso in L. 2,07 per il Macchinista e in L. 1,70 per l'Aiuto macchinista, indipendentemente dal tipo del mezzo di trazione sul quale il personale presta servizio.

Art. 44. — Riproduce l'articolo 43 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore con le seguenti varianti:

a) il periodo da considerare notturno è stato prorogato alle ore 6, in analogia a quanto previsto per gli altri simili compensi (soprassoldo per servizio notturno, indennità di trasferta);

b) la misura dell'indennità di pernottazione è stata rivalutata in relazione all'aumento del soprassoldo per servizio notturno (vedi articolo 41), mentre il supplemento orario è stato fissato in L. 70 (invece di L. 32) tenuto conto che esso viene corrisposto in misura uguale a quella del soprassoldo per servizio notturno di prima categoria.

Art. 45. — Trattandosi di un compenso che viene corrisposto a titolo di rimborso di spese, sia pure parziale, data la particolare natura del servizio svolto dal personale di macchina, è stata ravvisata la necessità di corrisponderlo fin dalla prima ora quando l'assenza continuata dalla residenza, per servizi resi per conto del deposito o della stazione di appartenenza, eccede le sei ore.

Secondo le disposizioni vigenti vengono retribuite solo le ore di assenza eccedenti le sei ore.

Poiché il nuovo criterio assicura un apprezzabile miglioramento del trattamento attuale, al fine di limitare in parte il maggior onere, le nuove misure del compenso in parola sono state ridotte dalle L. 43 in atto previste per il Macchinista a L. 40, con riduzioni proporzionali per le altre qualifiche interessate.

Art. 46. — Attualmente, la misura complessiva del premio di economia può raggiungere il 35 per cento dell'importo delle materie economizzate. La percentuale distribuibile è stata recentemente elevata dal 25 al 35 per cento per poter compensare, in modo particolare, il personale addetto alla trazione a vapore che era stato danneggiato dalla unificazione del premio di percorrenza per tutti i tipi di trazione.

Avendo ripristinato la giusta differenziazione delle misure di quest'ultimo premio (per il personale di macchina addetto alla trazione a vapore è stata notevolmente aumentata), l'importo massimo del premio di economia è stato riportato al suo precedente valore del 25 per cento.

Per il personale di condotta, addetto alla trazione a vapore, il premio viene ripartito per tre quinti al Macchinista e per due quinti all'Aiuto macchinista, come in atto si pratica. Il vigente criterio di ripartizione è stato, invece, modificato per il personale di condotta addetto ai tipi di trazione diversi da quella a vapore (due terzi al Macchinista ed un terzo all'Aiuto macchinista), in quanto, per questi ultimi tipi di trazione, a differenza di quanto avviene per la trazione a vapore, l'economia è, per la quasi totalità, realizzabile dal solo guidatore essendo, in linea di massima, data all'Aiuto macchinista la sola possibilità di contribuire alla riduzione dei consumi di materie lubrificanti.

Art. 47. — Riproduce il testo dell'articolo 48-bis delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore, con opportuna modifica del secondo comma, in relazione alla estensione

del premio di percorrenza al personale delle manovre, disposta con la legge 9 agosto 1954, n. 643.

CAPO IX

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

Come per il personale di condotta (vedi articolo 42), è stato precisato che il premio per ora di lavoro sostituisce il premio di operosità, attribuito ad altre categorie di personale.

Anche per il personale di scorta una aliquota del premio complessivo per ora di lavoro è stata conglobata nello stipendio in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1956. Per le stesse ragioni indicate a proposito dell'articolo 42, si è reso necessario migliorare la misura del premio per le prestazioni eccedenti le 200 ore mensili, in modo da assicurare lo stesso guadagno in atto prima del conglobamento e mantenere l'incentivo al lavoro e il riconoscimento a favore di coloro che sono sottoposti a più intense prestazioni.

È stato migliorato anche il trattamento del personale di scorta utilizzato nei servizi locali; infatti, il premio ad esso spettante viene commisurato ai tre quarti del tempo impiegato anziché ai due terzi come previsto dalle disposizioni vigenti.

Al pari del personale di condotta, è stato previsto il caso che nel mese solare l'importo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti, a parità di presenze in servizio, inferiore all'importo liquidabile per premio medio di interessamento al servizio. Si è, pertanto, precisato anche qui che in tal caso il personale ha titolo a quest'ultimo premio per evitare che risulti danneggiato.

Art. 50. — Il premio di percorrenza per il personale di scorta ai treni, fissato dalle disposizioni attuali nelle misure di L. 0,85 — L. 0,69 e L. 0,59 al chilometro reale, rispettivamente, per il Conduttore capo di 1^a classe ed il Conduttore capo per il Conduttore principale e per il Frenatore, è stato differenziato in relazione al tipo di treno scortato, e rivalutato analogamente a quanto praticato per il personale di macchina.

Art. 51. — Per la parte relativa alla indennità di pernottazione sono state apportate, al testo in vigore, le stesse modifiche indicate a proposito dell'articolo 44, che disciplina la stessa indennità relativamente al personale di macchina.

Art. 52. — L'articolo è stato modificato nel senso e per le stesse ragioni indicati a proposito dell'analogo compenso del personale di macchina (v. articolo 45).

CAPO X

PREMI DI RENDIMENTO

Art. 57. — L'articolo riproduce gli importi, trasformati da giornalieri in orari, previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 7, 1956, con un lieve arrotondamento.

Artt. 58 e 59. — Attualmente, la misura del premio di rendimento ed interessamento al servizio è prevista per gradi.

Poichè, in modo particolare, per l'Azienda ferroviaria, a parità di grado, si riscontrano notevoli differenze di rischio, responsabilità e disagio nel disimpegno delle varie mansioni (ad esempio, l'Usciere di 1^a classe, il Guardasala, il Capo squadra manovratori, il Capo squadra deviatori, ecc., tutti di pari grado, avevano lo stesso premio base d'interessamento), s'è reso necessario concedere speciali premi in base all'articolo 73 delle Disposizioni sulle competenze accessorie ad intere categorie di personale al fine di ristabilire un certo equilibrio nelle retribuzioni complessive.

Si è, quindi, ritenuto opportuno prevedere distinti premi di operosità per ogni qualifica e di fissarne le relative misure senza tener conto della dipendenza gerarchica ma con precipuo riferimento alle condizioni in cui si svolge il servizio per le varie categorie di personale.

Inoltre, essendosi riconosciuta la necessità di avere una più estesa latitudine per concedere variazioni di premio per alcune categorie di personale, anziché stabilire un premio base per qualifica e prevedere un eventuale aumento percentuale uniforme per tutte, si sono stabilite, per ogni qualifica, due misure del premio: una minima ed una massima.

Congegnato in questo modo il premio di operosità, sarà possibile abolire tutti i premi concessi in base all'articolo 73 delle Disposizioni sulle competenze accessorie, con carattere di generalità, ad intere categorie di personale.

Sono stati, poi, previsti i criteri di massima per la graduazione del premio, da corrispondere in caso di maggiori rischi, responsabilità e disagi cui venisse ad essere sottoposto il personale interessato, rispetto al personale in genere di pari qualifica. Ed è stato stabilito che la graduazione del premio deve operarsi anche in funzione del rendimento dato dall'agente in servizio oltre che dei rischi, delle responsabilità e dei disagi propri del posto occupato.

Il premio di operosità assorbe le maggiorazioni del premio di interessamento escluse dal conglobamento e di cui il personale ferroviario seguita a fruire in base all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1956, nonchè, come si è già detto, tutti i premi in atto corrisposti, con carattere di generalità, in base all'articolo 73 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore.

Poichè negli ultimi anni si sono verificate sperequazioni di trattamento per competenze accessorie per alcune categorie di personale, i cui premi erano rimasti immutati malgrado i miglioramenti concessi ad altre categorie (personale tecnico ed operaio delle officine, personale dei depositi locomotive, ecc.) è stato necessario graduare le misure del premio apportando qualche ritocco per ristabilire l'indispensabile equilibrio generale fra tutte le categorie di personale.

CAPO XI

COMPENSI DIVERSI

Art. 60. — Si è ritenuto opportuno trasferire in questo articolo, unificandoli senza alterare la sostanza della norma, gli articoli 47 e 55 delle Disposizioni sulle competenze accessorie oggi in vigore, considerata la particolarità del soprassoldo per servizio in galleria il quale non è concesso in relazione alle mansioni esercitate ma, bensì, in considerazione dei disagi di carattere ambientale perfettamente co-

muni sia al personale di macchina (ex articolo 47) che a quello di scorta dei treni (ex articolo 55).

Per ragioni sostanzialmente identiche è stato trasferito, nel testo delle Disposizioni sulle competenze accessorie che si propone, anche il soprassoldo per servizio in galleria attualmente previsto, in applicazione dell'articolo 73 delle Disposizioni sulle competenze accessorie stesse, dal decreto ministeriale n. 1687 del 1953, articolo 3 lettera d) e dal decreto ministeriale n. 760 del 1954, rispettivamente, per il personale della linea e per il personale del Servizio impianti elettrici.

Le misure unitarie dei soprassoldi già previste dai citati provvedimenti ministeriali, sono state, naturalmente, diminuite della aliquota destinata a compensare le responsabilità ed i disagi relativi alle mansioni, assorbita dal premio di operosità di cui all'articolo 58.

Per la loro stessa natura i soprassoldi di cui trattasi trovano migliore e più logica sistemazione nel Capo XI delle Disposizioni sulle competenze accessorie relativo ai compensi diversi.

Le misure dei compensi oggi previste sono state lievemente arrotondate e unificate per ragioni di semplificazione contabile, senza che ciò possa implicare alcun maggior onere.

Art. 64. — Il totale delle somme che devono essere pagate nel mese a titolo di competenze al personale per acquistare titolo al compenso percentuale « per l'effettuazione delle paghe », è stato commisurato a lire 1.000.000 in luogo delle lire 50.000 in atto previste. Ciò in quanto quest'ultimo importo è ancora quello stabilito dalle disposizioni in vigore prima della guerra.

È stata soppressa la norma che prevedeva la riduzione a metà del premio spettante al personale delle Casse adibito alle funzioni di pagatore in quanto essa non trovava più rispondenza nella situazione attuale.

Art. 71. — Sono stati elevati, rispettivamente, da lire 107 a lire 200 e da lire 320 a lire 600 il limite minimo e massimo entro i quali può variare la misura del soprassoldo che può corrispondersi ai Capi stazione cui è concesso di farsi coadiuvare dalle persone di famiglia per la esecuzione di lavori amministrativi o di manovalanza.

Art. 72. — La disposizione dell'attuale articolo, che prevede il rimborso delle tasse pagate dai dipendenti per l'esonero dalle prestazioni comunali, è stata abolita ed al suo posto sono stati previsti i rimborsi delle spese di trasporto sostenute dai dipendenti stessi, nell'ambito della residenza, per incarichi di servizio che comportano l'uso di mezzi di trasporto a pagamento.

CAPO XII

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74. — Il secondo comma di questo articolo attribuisce, attualmente, la facoltà al Ministro dei trasporti di variare, di concerto con il Ministro del tesoro, la misura base dei premi previsti dai Capi VI e seguenti delle Disposizioni sulle competenze accessorie.

Considerato che nel nuovo testo la misura di tutti i premi è stata ridimensionata, detta disposizione non ha più ragione di essere in quanto gli eventuali aumenti dovrebbero avere carattere di generalità ed interessare, quindi, tutto il personale per non riprodurre nuove sperequazioni di trattamento.

Per queste ragioni, la disposizione è stata soppressa.

CAPO XIII

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO

Art. 80. — Analogamente a quanto si è detto per il personale di condotta e di scorta dei treni, anche per il personale navigante è stata conglobata nello stipendio la parte fissa ed una aliquota di quella variabile del premio per ora di lavoro (decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1956).

Di conseguenza, non ha più ragione d'essere l'attuale suddivisione del premio stesso in parte fissa ed in parte variabile. Il nuovo premio è, quindi, previsto in misura unica inescindibile, corrispondente, salvo lieve maggiorazione, a quella prevista dal citato decreto del Presidente della Repubblica n. 7 del 1956.

In analogia a quanto detto negli articoli 42 e 49, è stato precisato che il premio per ora di lavoro viene corrisposto in sostituzione dell'attuale premio d'interessamento.

Non è stato più previsto il caso della « disponibilità » la cui disciplina venne introdotta nel dopoguerra per ragioni del tutto contingenti e che oggi è da considerarsi assolutamente superflua, avuto presente che sono già previsti i casi della riserva presenziata e della riserva inattiva.

Inoltre, è contemplata una opportuna maggiorazione del premio per le ore eccedenti le 200 mensili al fine di ovviare agli inconvenienti accennati a proposito dell'analogo premio fruito dal personale di macchina e di scorta dei treni.

Art. 81. — In conformità a quanto previsto per il personale di macchina e di scorta dei treni (articoli 43 e 50), anche per il personale delle navi traghetto il premio di percorrenza viene commisurato, nel nuovo testo, ai chilometri reali percorsi anziché al numero dei viaggi di andata e ritorno compiuti giornalmente sullo stretto di Messina.

La modifica che, peraltro, comporta un aumento di spesa molto limitato, è dettata da considerazioni d'ordine obiettivo oltre che da ragioni di uniformità di trattamento.

Art. 82. — È stato previsto che l'indennità di pernottazione sia corrisposta fino alle ore 6, anziché alle ore 5, conformemente a quanto precisato per le altre categorie di personale, con analogo adeguamento delle misure.

Art. 85. — La norma contenuta nel vecchio articolo 85 è stata soppressa perchè la tabella annessa all'articolo 58 comprende anche tutte le qualifiche del personale delle navi traghetto il quale, secondo la norma generale, quando non disimpegna servizio in navigazione ha titolo al premio di operosità.

La materia, già regolata dall'articolo 86, è stata disciplinata nel presente articolo seguendo i medesimi criteri ai quali è informato il premio di economia previsto per il personale di macchina (articolo 46) del provvedimento in esame.

Art. 86. — Riproduce l'attuale articolo 87 con l'unica variante che le misure dell'indennità giornaliera per servizi resi fuori dello stretto di Messina dal personale delle navi-traghetto sono state adeguate a quelle della indennità di missione oggi in vigore.

Artt. da 87 a 92. — A causa della soppressione dell'articolo 85 del testo attuale, gli articoli da 87 a 92 proposti riproducono, rispettivamente, gli articoli da 88 a 93 delle Disposizioni sulle competenze accessorie in vigore.

CAPO XIV

NORME TRANSITORIE

Art. 93. — Poichè nel testo delle Disposizioni sulle competenze accessorie che si propone sono indicate le qualifiche previste nello schema di disegno di legge sul nuovo stato giuridico del personale ferroviario, attualmente all'esame del Ministero del tesoro e dell'Ufficio per l'organizzazione amministrativa e gli affari costituzionali per l'ulteriore seguito, è stato necessario predisporre un opportuno quadro di equiparazione da valere per il periodo compreso fra la data di decorrenza delle nuove Disposizioni sulle competenze accessorie e

la data di applicazione del nuovo stato giuridico.

In tal modo le disposizioni in parola potranno essere applicate sia in pendenza dell'approvazione del nuovo stato giuridico che dopo l'approvazione del medesimo da parte del Parlamento.

Art. 94. — Considerato che alle attuali attribuzioni del Conduttore principale non abilitato alla scorta dei convogli corrisponderanno — in base ai quadri di classificazione annessi allo schema di disegno di legge sul nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato — le attribuzioni dell'Assistente viaggiante, si rende necessario prevedere la conservazione delle competenze previste dalle disposizioni in vigore (Capo IX) nei confronti del Conduttore principale, tenuto conto, si intende, dei miglioramenti apportati alle misure delle stesse competenze previste per le altre qualifiche.

Dopo l'approvazione del nuovo stato giuridico il futuro Conduttore principale « ad personam », corrispondente all'attuale Conduttore principale, percepirà le competenze suddette non più in base alla qualifica rivestita ma in relazione alle mansioni esercitate, secondo il criterio generale di attribuzione delle competenze speciali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvate le disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato di cui all'allegato alla presente legge, in sostituzione delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale medesimo approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 e successive modificazioni.

Art. 2.

All'onere di lire 7.400.000.000 annue derivante dall'applicazione della presente legge, si fa fronte per lire 155.000.000, lire 3.210.000.000, lire 65.000.000, lire 2 miliardi e 400.000.000, lire 605.000.000, lire 590.000.000, lire 23.000.000, lire 20.000.000, lire 20.000.000, lire 280.000.000, lire 17.000.000, lire 2.000.000, lire 4.000.000 e lire 9.000.000, rispettivamente a carico dei capitoli numeri 1, 3, 6, 9, 11, 13, 18, 22, 41, 99, 101, 103, 105 e 107 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato per l'esercizio 1956-57 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1957-58.

Art. 3.

La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.

ALLEGATO

CAPO I.

INDENNITA DI TRASFERTA

Art. 1.

Generalità-Residenza

L'indennità di trasferta è corrisposta ai dipendenti che si recano in missione fuori residenza per incarichi di servizio avuti dai loro superiori.

L'indennità di trasferta è corrisposta anche se la missione ha luogo senza il preventivo ordine del superiore quando, per l'indole delle attribuzioni disimpegnate dal dipendente, questi è obbligato a raggiungere sollecitamente la località di lavoro.

La ragione della missione, la sua durata e le spese di viaggio eventualmente sostenute saranno documentate secondo modalità da stabilirsi dall'Azienda.

Per residenza si intende il centro abitato o la località isolata in cui hanno sede l'Ufficio, la Stazione o l'Impianto al quale il dipendente appartiene.

Per residenza dei Sorveglianti della linea si intende la sede dell'Ufficio del Sorvegliante.

Per residenza dei Capì squadra della linea, dei Cantonieri scelti, dei Cantonieri e del rimanente personale della linea si intende il cantone al quale appartiene il personale stesso, ad eccezione dei Cantonieri in servizio permanente di guardalinea, per i quali la residenza è costituita dalla tratta di linea normalmente affidata alla loro sorveglianza.

Il dipendente inviato in missione anche per incarichi di lunga durata deve rientrare giornalmente in residenza qualora la natura del servizio che esplica, riferita alle possibilità pratiche del rientro, lo consenta.

* * *

Il trattamento di trasferta per missioni compiute all'estero è disciplinato da apposite disposizioni di legge.

Art. 2.

Misura dell'indennità di trasferta e criteri per la sua attribuzione

Al personale comandato in missione in località distanti almeno 10 chilometri dall'ordinaria residenza compete l'indennità di trasferta nelle misure orarie indicate come appresso:

- | | |
|---|--------|
| 1) Direttore Centrale - Direttore compartimentale di 1 ^a cl. - Direttore centrale aggiunto - Direttore compartimentale | L. 210 |
| 2) Ispettore superiore - Ispettore capo | » 180 |
| 3) Ispettore principale - Ispettore - Segretario superiore di 1 ^a cl. - Segretario superiore e qualifiche equiparate;
Capo stazione sovrintendente, Capo stazione superiore e qualifiche corrispondenti | » 150 |

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- 4) Segretario capo, Segretario principale, Segretario e qualifiche equiparate; Archivistica capo, Applicato principale, Applicato e qualifiche equiparate; Capo stazione principale, Capo stazione di 1^a cl., Capo stazione e qualifiche corrispondenti, Sottocapotecnico a. p., Capo verificatori, Capo treno di 1^a cl., Macchinista di 1^a cl. e Sorvegliante principale della linea L. 120
- 5) Aiuto applicato e qualifiche equiparate, Assistente principale di stazione, Assistente di stazione, Capo treno, Conduttore principale a. p., Conduttore, Macchinista, Macchinista T. M., Aiuto macchinista, Verificatore, Operaio tecnico, Sorvegliante della linea, Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista » 105
- 6) Qualifiche non comprese nei raggruppamenti 1, 2, 3, 4, 5 e 7 » 95
- 7) Infermiere, Usciere, Inserviente, Ausiliario di stazione, Manovratore, Deviatore, Frenatore, Accudiente a. p., Cantoniere scelto, Cantoniere, Guardiano a. p., Operaio qualificato, Operaio comune, Manovale, Marinaio, Carbonaio » 85

Per le ore di missione comprese fra le 22 e le 6, le suindicate misure orarie dell'indennità di trasferta spettante sono maggiorate del 50 %.

Per le missioni compiute in località distanti meno di 10 km. e almeno 3 km. dalla residenza, le suddette misure orarie dell'indennità di trasferta sono ridotte del 50 %.

L'indennità di trasferta, nelle misure previste nei precedenti comma, spetta per ogni ora di assenza dalla residenza, ivi compreso il tempo trascorso in viaggio; le frazioni di ora superiori a 30 minuti si arrotondano all'ora e si trascurano negli altri casi.

L'indennità di trasferta non è dovuta per le missioni di durata inferiore a cinque ore e per quelle compiute nella località di abituale dimora, ove questa sia diversa dalla località di residenza.

Agli effetti del raggiungimento del suddetto limite minimo di 5 ore si sommano i periodi di effettiva durata delle missioni interessanti, anche solo in parte, il medesimo giorno solare.

Per le ore di missione interessanti il periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 compete l'indennità di trasferta anche se la durata complessiva della missione è inferiore a cinque ore.

Art. 3.

Missioni continuative

L'indennità di trasferta è ridotta alla metà dopo i primi novanta giorni e cessa dopo duecentoquaranta giorni di missione continuativa nella medesima località.

Agli effetti del precedente comma si considera continuativa la missione che si compie nella medesima località anche se interrotta per una durata pari od inferiore a sessanta giorni.

Il congedo ordinario e straordinario non si considera ai fini dell'interruzione.

Le missioni saltuariamente ripetute in una medesima località non si considerano continuative quando nel mese solare non raggiungano complessivamente dieci periodi di 24 ore.

Il cambiamento di località rinnova la missione agli effetti del trattamento relativo, semprechè la distanza minima calcolata fra la vecchia e la nuova località di lavoro sia di almeno dieci chilometri.

Le disposizioni di cui al presente articolo non riguardano le missioni di durata inferiore a 24 ore.

Art. 4.

Qualifiche e promozioni

L'indennità di trasferta è corrisposta in base alla qualifica effettiva del dipendente o della qualifica superiore della quale è incaricato di esercitare le funzioni quando sia trascorso un mese di utilizzazione continuativa nelle mansioni superiori.

La decorrenza retroattiva nelle promozioni o nelle sistemazioni a ruolo non ha effetto per la determinazione delle indennità da corrispondersi per missioni compiute sia all'interno della Repubblica, sia all'estero, e per periodi di missione già decorsi alla data di deliberazione della promozione o della sistemazione.

Art. 5.

Computo delle distanze - Riposo dopo viaggi di lunga durata

Il computo chilometrico della distanza fra la residenza e la località di missione deve essere fatto fra le stazioni ferroviarie di partenza e di arrivo, nel caso di percorso in ferrovia, e fra le stazioni ferroviarie della residenza e della località di missione fra loro più prossime in caso di percorso per via ordinaria con un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia.

Se l'ufficio o l'impianto si trovano in una località isolata si aggiunge la distanza intercorrente fra la stazione e la sede dell'ufficio o impianto.

Per i viaggi compiuti con mezzi diversi da quelli di cui sopra, le distanze si computano dalla casa municipale del comune dove è la sede dell'ufficio o impianto, o dalla sede dell'ufficio o impianto se questo si trovi in una frazione o località isolata.

Per i viaggi compiuti lungo la linea, in località non collegate con la residenza da un regolare servizio di linea, dal personale che risiede presso le stazioni e presso i cantoni, le distanze si computano dal limite della stazione e del cantone di appartenenza.

Se il dipendente viene comandato in missione in una località compresa fra la residenza e la località di dimora autorizzata, le distanze di cui ai precedenti comma si computano dalla località che risulta più prossima al luogo di missione.

Nel caso, invece, che la località di missione si trovi oltre la località di dimora, le distanze medesime si computano da quest'ultima località.

Se la missione ha inizio e termine nella località di residenza, senza sosta nella località di dimora, le distanze si computano dalla residenza.

Al personale comandato in missione in località distanti dalla residenza più di 800 Km., per raggiungere le quali occorra impiegare con treno diretto, almeno 12 ore, sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con titolo all'indennità di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri.

Agli effetti della liquidazione dei compensi, indennità o rimborsi commisurati alla distanza, le frazioni di chilometro superiori a 500 metri si arrotondano al chilometro e si trascurano negli altri casi.

Art. 6.

Computo della durata della missione

Se per raggiungere la località di missione e per rientrare in residenza il dipendente fa uso dei treni, la durata della missione si misura sulle ore di partenza e di arrivo dei treni in base all'orario normale, senza tener conto di eventuali ritardi, eccettuati quelli derivanti da interruzione di linea.

Se il dipendente deve raggiungere la località di missione per via ordinaria, servendosi di un mezzo di trasporto in servizio di linea diverso dalla ferrovia, la durata della missione va calcolata sulla base delle ore effettive di partenza e di rientro.

Quest'ultimo criterio si applica anche per il calcolo della durata della missione in caso di viaggi compiuti con mezzi di locomozione forniti gratuitamente dall'Azienda o con mezzi di trasporto noleggiati.

Per i viaggi compiuti a piedi o con mezzi propri, la durata della missione va calcolata dall'ora di uscita dal perimetro o dal limite della residenza all'ora in cui, al ritorno, viene ripassato il perimetro o il limite della medesima.

Per le missioni svolte in località compresa fra quella di dimora autorizzata e la residenza, o situata su una linea da essa diramantesi, la durata della missione è quella compresa fra l'ora d'arrivo nella località intermedia e l'ora di partenza dalla medesima, a meno che la missione si effettui con partenza e rientro nella località di residenza, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Per le missioni svolte in località ubicata oltre quella di dimora autorizzata, la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza o di transito dalla località di dimora e l'ora di transito o rientro nella medesima, salvo che la missione abbia inizio e termine nella località di residenza, senza sosta in quella di dimora, nel qual caso la durata della missione è quella compresa fra l'ora di partenza dalla residenza e l'ora di rientro alla medesima.

Art. 7.

Riduzioni per missioni svolte in particolari condizioni — Missioni svolte presso le stazioni e le dogane internazionali in territorio estero di confine

Per il personale addetto a servizi per il cui espletamento occorra, di regola, compiere più missioni al mese, la indennità di trasferta è ridotta del 30 per cento per i giorni di missione che nel mese eccedono i quindici.

Detta riduzione non si applica per i giorni di missione da considerare agli effetti della riduzione prevista dal 1° comma dell'articolo 3.

Ai fini del primo comma si intendono per giorni di missione i giorni durante i quali il personale acquista comunque titolo all'indennità di trasferta.

Al personale residente in territorio italiano che si rechi in missione presso le stazioni ferroviarie di confine o presso le dogane internazionali situate in territorio estero l'indennità di trasferta compete nella misura e con le modalità previste per l'interno del Paese. Tuttavia per dette missioni compete l'indennità di trasferta nella misura prevista al 3° comma dell'articolo 2 anche se la distanza intercorrente fra la residenza e la località di missione è inferiore a 3 km.

Art. 8.

Congedo, infortunio, malattia durante la missione o durante il servizio comunque svolto fuori residenza

In caso di congedo durante la missione, le corrispondenti assenze dal servizio, computate a giornate intere o, eccezionalmente, a mezze giornate, vengono dedotte dal periodo di missione.

Se il dipendente in congedo è comandato in missione, la durata di questa si computa dall'ora di partenza dal luogo di congedo a quella in cui vi ritorna, o ritorna in residenza.

Al dipendente colpito da infortunio nell'esercizio delle proprie attribuzioni mentre si trova a prestare servizio fuori residenza si corrisponde, indipendentemente da quanto può spettare per trattamento di infortunio, l'indennità di trasferta fino a quando, a giudizio dei sanitari del-

l'Azienda, si trovi nell'impossibilità di restituirsì in residenza, semprechè non sia ricoverato in ospedale a spese dell'Azienda stessa, nel qual caso si corrisponde l'indennità di trasferta ridotta ad un terzo.

Il Direttore Generale può concedere il trattamento previsto nel precedente comma, in casi nei quali ricorrano particolari condizioni, anche ai dipendenti che cadano malati fuori residenza durante il loro servizio, per cause ad essi non imputabili e che, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, si trovino nell'impossibilità di restituirsì in residenza; in questi casi il ricovero in ospedale a carico dell'Ente Nazionale Previdenza Assistenza Dipendenti Statali (E.N.P.A.S.) equivale a quello a carico dell'Azienda previsto nel comma precedente.

Art. 9.

Dipendenti che si recano fuori residenza perchè citati in giudizio come testimoni

Al dipendente che, citato in giudizio come testimone, debba recarsi fuori residenza, è corrisposta l'indennità di trasferta quando sia chiamato a deporre:

- a) a richiesta dell'Azienda ferroviaria, in cause civili;
- b) a richiesta del Pubblico Ministero, dell'imputato o della Azienda ferroviaria, in procedimenti penali nei quali l'Azienda sia citata o volontariamente intervenuta come civilmente responsabile;
- c) a richiesta del Pubblico Ministero o dell'Azienda ferroviaria, in procedimenti penali per reati commessi in danno dell'Azienda o nei quali essa risulti parte lesa, denunciante, querelante o costituita parte civile;
- d) a richiesta del Pubblico Ministero o di una parte in cause civili o in procedimenti penali, quando il dipendente sia chiamato a testimoniare su fatti dei quali è a conoscenza a causa delle mansioni svolte;
- e) nelle inchieste di cui alla legge sugli infortuni sul lavoro per infortuni avvenuti in occasione del servizio ferroviario.

Il dipendente è tenuto a riscuotere l'indennità stabilita dalle tariffe giudiziarie ed a versarne il relativo importo all'Azienda.

Il dipendente ha, inoltre, l'obbligo di versare l'importo del viaggio in seconda classe, quando abbia viaggiato con biglietti gratuiti, compresi quelli di concessione personale ordinaria, i quali, nel caso speciale, sono considerati concessioni attinenti il servizio.

Art. 10.

Altri casi in cui compete l'indennità di trasferta

È concessa l'indennità di trasferta al dipendente che si rechi fuori residenza:

- a) perchè leso in infortunio sul lavoro, o perchè scelto dal pretore a rappresentare l'infortunato, quando l'uno e l'altro siano citati per l'inchiesta sull'infortunio;
- b) perchè imputato di infortunio sul lavoro in danno di altri dipendenti o di terzi, quando sia citato a comparire davanti all'Autorità Giudiziaria e semprechè venga mandato esente da pena;
- c) per recarsi alle preture onde asseverare verbali di contravvenzione o deporre nel relativo procedimento;
- d) per deporre in inchieste amministrative;

e) per prendere parte ad esami o subire visite mediche per le abilitazioni di servizio che è obbligato a conseguire; è concessa anche per esami di promozione o di passaggio di qualifica e per le relative visite mediche, semprechè risulti conseguita l'idoneità;

f) per visite e cure mediche ordinate dall'Azienda, salvo che il dipendente sia ricoverato a spese di questa in appositi istituti per cura od accertamento delle conseguenze di infortunio sul lavoro, nel qual caso l'indennità di trasferta compete nella misura ridotta ad un terzo;

g) per presentarsi al Consiglio di disciplina, al Comitato di esercizio o alla Commissione disciplinare di servizio, quando sia stato prosciolto da ogni addebito.

Art. 11.

Viaggi e rimborso delle spese di viaggio

Al personale comandato in missione compete, per i percorsi da compiere sulle Ferrovie dello Stato, il biglietto gratuito relativo alla 1^a o alla 2^a classe in relazione a quanto previsto dal Regolamento sulle concessioni di viaggio.

Per i viaggi effettuati con i piroscafi compete il rimborso del biglietto della classe in cui il dipendente è ammesso a viaggiare a norma delle disposizioni emanate dal Direttore generale.

Per i viaggi effettuati con altri mezzi di trasporto che compiono servizio di linea, quando l'uso di questi consenta notevole risparmio di tempo e sia stato inoltre autorizzato dal superiore che ha disposto la missione, o se manchi un collegamento ferroviario con la località in cui la missione sia stata compiuta, spetta il rimborso dell'intera spesa occorsa.

In ogni caso il rimborso delle spese di trasporto è limitato all'importo di quelle effettivamente sostenute per l'acquisto dei biglietti di viaggio.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore superiore o qualifiche più elevate compete il rimborso del « diritto fisso » spettante al conduttore, corrisposto per l'uso delle carrozze con letti.

L'uso dei trasporti marittimi, quando la destinazione possa essere raggiunta anche per ferrovia, e l'uso dei trasporti aerei, devono essere autorizzati dai Direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei Servizi e dai Direttori compartimentali per il rimanente personale.

Può consentirsi dal Capo dell'Ufficio o Impianto l'uso di mezzi di trasporto noleggiati, col rimborso della relativa spesa, quando vi sia una particolare necessità di raggiungere rapidamente il luogo dove la missione deve essere espletata.

Per i percorsi e per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o da altri mezzi di trasporto in servizio di linea è corrisposto, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 e, per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, un'indennità chilometrica di lire 52.

Art. 12.

Indennità chilometrica - Rimborsi

Per i viaggi compiuti gratuitamente o con mezzi propri, limitatamente, per questi ultimi, ai percorsi serviti da un regolare servizio di linea, compete un'indennità chilometrica nella misura di cui appresso:

dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 1 ^a classe	L. 1,25
dipendenti ammessi a viaggiare sulle ferrovie in 2 ^a classe	» 0,85

La medesima indennità di cui sopra compete per gli eventuali viaggi compiuti con mezzi di trasporto noleggiati ai sensi del penultimo comma del precedente articolo.

In caso di revisione generale delle tariffe per il trasporto delle persone sulle Ferrovie dello Stato, l'indennità chilometrica suddetta viene variata nella stessa proporzione.

In aggiunta alle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'uso di mezzi di trasporto in servizio di linea diversi dalla ferrovia è liquidata una somma pari al 20 % delle spese stesse.

I rimborsi e le indennità di cui al presente ed al precedente articolo competono per tutti i servizi resi fuori residenza, indipendentemente dal fatto che il personale interessato acquisti titolo o meno all'indennità di trasferta.

Non spetta alcun rimborso delle spese di trasporto, nè l'indennità chilometrica, per i percorsi compiuti nella località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio e vengono consumati i pasti al luogo di lavoro e viceversa, o per portarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del medesimo centro abitato.

In casi eccezionali è facoltà del Direttore Generale concedere gli altri rimborsi di spesa che fossero giustificati e debitamente comprovati.

Art. 13.

Indennità di trasferta al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto

Al personale di macchina, dei treni e delle navi traghetto non compete l'indennità di trasferta per i servizi effettuati fuori residenza, per conto del deposito, della stazione o del Riparto navigazione cui è addetto stabilmente, intendendosi per tali servizi compensato con le indennità e con i premi speciali per esso stabiliti dai Capi VIII, IX e XIII, salvo il caso in cui, per interruzione di linee, rimanga fuori residenza almeno 48 ore oltre l'ora nella quale, per il turno o per il servizio prestabilito, avrebbe dovuto farvi ritorno; in tal caso l'indennità di trasferta si liquida dall'ora in cui il ritorno avrebbe dovuto aver luogo.

È pure concessa l'indennità di trasferta, ma non le indennità ed i premi speciali di cui ai Capi VIII e IX, al personale di macchina e dei treni:

- a) quando presta servizio sulle locomotive come pilota o viaggia su di esse per istruzione;
- b) quando accompagna locomotive spente da un deposito ad un altro, o da un deposito ad un'officina e viceversa;
- c) quando rientra in residenza fuori servizio a seguito di un viaggio di andata, pure fuori servizio, senza aver prestato, fra l'uno e l'altro, alcun servizio di scorta;
- d) quando è adibito alla condotta di mezzi di trazione attivi o trainanti se stessi, nei trasferimenti degli stessi da un deposito ad un altro o tra depositi e officina, quando uno dei due impianti interessati al movimento venga a cadere fuori delle linee sulle quali presta normalmente servizio con mezzi dello stesso genere (locomotive a vapore, locomotive elettriche, automotrici elettriche e termiche, ecc.), il personale del deposito cui è assegnato l'agente.

Art. 14.

Indennità fisse mensili sostitutive dell'indennità di trasferta

In luogo delle indennità di cui agli articoli precedenti possono essere assegnate, con decreto ministeriale, indennità fisse mensili, secondo modalità da determinarsi di volta in volta, quando ciò si ritenga opportuno per la difficoltà di precisare i periodi di assenza dalla residenza, per l'indole speciale degli incarichi affidati al dipendente, per il carattere continuativo della missione, sia in Italia che all'estero, o per altri motivi speciali.

Al personale singolarmente incaricato di soprintendere direttamente al servizio che si svolge presso diversi impianti (stazioni, scali, depositi, bivi, ecc.) considerati come facenti parte

della residenza può essere concessa una speciale indennità mensile, la cui misura è stabilita dal Direttore Generale, entro un massimo di lire 10.000, tenuto conto dei disagi e delle spese ai quali gli interessati possono andare incontro nell'adempimento dell'incarico ad essi affidato. Lo stesso trattamento, ma in misura minore, può essere attribuito al personale che coadiuva quello precedentemente indicato.

Le indennità suddette sono ridotte di un trentesimo per ogni giornata di assenza dal servizio od in cui gli interessati abbiano titolo alla normale indennità di trasferta.

Art. 15.

Rimborso delle spese per trasporto materiali e strumenti

La liquidazione delle spese relative al trasporto del materiale e degli strumenti occorrenti al personale tecnico per disimpegnare il proprio servizio è effettuata in base a tariffe da stabilire con decreto ministeriale, di concerto col Ministro del Tesoro, avuto riguardo alle caratteristiche del percorso nonchè del materiale e degli strumenti.

CAPO II.

INDENNITÀ DI TRASLOCO

Art 16.

Trasporto delle persone, dei mobili e delle masserizie

Nei traslochi l'Azienda provvede al trasporto gratuito, sulle ferrovie e sulle linee di navigazione da essa esercitate, del dipendente e delle persone di famiglia con lui conviventi permanentemente, nonchè al trasporto del loro mobilio e di scorte di generi alimentari e di combustibili, limitatamente alle quantità che possono ritenersi proporzionate alla situazione di famiglia del dipendente.

Art. 17.

Traslochi che danno titolo alle indennità ed ai rimborsi relativi

Sono accordate le indennità ed i rimborsi previsti negli articoli successivi quando il trasloco abbia luogo:

- a) per ragioni di servizio, cioè di iniziativa dell'Azienda;
- b) su domanda del dipendente motivata da malattia la quale, a giudizio dei sanitari dell'Azienda, sia riconosciuta contratta per cause di servizio e tale da rendere necessario il trasloco;
- c) su domanda del dipendente, dopo una permanenza di almeno 3 anni in località dichiarate disagiate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione;
- d) a seguito della vincita di un concorso per cambio di qualifica o per assunzione in un nuovo ruolo, anche se trattasi di provenienza da altra Amministrazione pubblica.

Le indennità ed i rimborsi suddetti sono pure accordati dopo l'aspettativa, semprechè questa sia stata motivata da ragioni di salute o per servizio militare, quando il dipendente sia destinato ad una residenza diversa da quella ove si trovava prima dell'aspettativa stessa.

Salvo quanto precede nessuna indennità o rimborso di spesa compete al dipendente trasferito a domanda, ma i Direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei Servizi e i Direttori compartimentali per il rimanente personale possono accordare, in tutto o in parte, le indennità ed i rimborsi di spesa al dipendente che sia traslocato per domanda causata da gravi ragioni di salute sua, non dipendenti dal servizio, o dei familiari, per le quali dai sanitari dell'Azienda sia stata riconosciuta la necessità del trasloco.

Art. 18.

Indennità e rimborsi relativi al trasloco

Al dipendente traslocato è corrisposta l'indennità di trasferta, per il tempo impiegato nel viaggio di trasferimento, anche se la durata del viaggio stesso è inferiore alle cinque ore.

Analogo trattamento, nella misura prevista per la qualifica rivestita dal dipendente alla data del trasloco, compete per ciascuna persona di famiglia.

Agli effetti del precedente comma si considerano come facenti parte della famiglia, quando siano abitualmente conviventi col capo famiglia trasferito ed a suo carico, la moglie, i figli e figliastri di età non superiore a 25 anni, le figlie e le figliastre nubili o vedove, i genitori, gli affini in linea retta, i fratelli minorenni e le sorelle nubili, nonchè una persona di servizio.

Nei viaggi per trasferimento alle persone di famiglia del dipendente traslocato sono consentite una sosta intermedia non superiore a 24 ore, con diritto al trattamento di trasferta, dopo i primi 800 chilometri, ed altre soste, di uguale durata massima e con pari trattamento, dopo ogni ulteriore tratto di 600 chilometri quando il viaggio, effettuato con treno diretto, abbia una durata non inferiore alle 12 ore.

Al dipendente traslocato spetta il rimborso delle spese sostenute per il trasporto delle persone previste nel terzo comma, effettuato con mezzi in servizio di linea sui percorsi non serviti dalle Ferrovie dello Stato.

Se manchi ogni servizio di linea è corrisposta, a titolo di rimborso delle spese di viaggio, un'indennità chilometrica di lire 36 per ciascuna persona.

Le spese di trasporto del mobilio, masserizie e bagaglio sui percorsi non serviti dalla ferrovia sono rimborsate con un'indennità chilometrica di lire 26 per ciascun quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, per i mobili e le masserizie e di un quintale a persona per il bagaglio.

Se l'itinerario è costituito da più tratti di ferrovia e più tratti di via ordinaria, alternativamente, e si rendano perciò necessari più trasbordi, il dipendente, previa autorizzazione del superiore che ha disposto il trasloco, potrà servirsi di mezzi di trasporto diversi dalla ferrovia per l'intero percorso. In tal caso l'indennità chilometrica prevista nel precedente comma, a rimborso delle spese di trasporto, compete limitatamente ai percorsi non serviti da ferrovia.

Nei casi ammessi di trasporto per via ordinaria il dipendente deve far accertare il peso dei mobili e delle masserizie da una pesa pubblica riconosciuta, possibilmente del luogo di arrivo, facendosi rilasciare regolare bolletta.

Se il trasporto dei mobili e delle masserizie viene effettuato con mezzi forniti gratuitamente dall'Azienda non compete alcuna indennità chilometrica.

Le spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono rimborsate nella misura di lire 2.600 per quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, e di lire 3.100 per trasferimenti dalla Sardegna in altre parti del territorio nazionale e viceversa, fino ad un massimo di 40 quintali.

Per il carico e lo scarico dei mobili e delle masserizie di dipendenti traslocati che abitano o vanno ad abitare in alloggi dell'Azienda ubicati nel recinto delle stazioni ferroviarie o lungo la linea, provvede di regola l'Azienda stessa con proprio personale. In tali casi il rimborso previsto nel precedente comma compete nella misura ridotta di due quinti. Se l'Azienda provvede con proprio personale a dette operazioni in una sola delle residenze, il rimborso medesimo compete nella misura ridotta di un quinto.

Dal rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario sono escluse le scorte di viveri e di combustibili, le automobili, i motocicli e quant'altro non sia da considerare facente parte dell'arredamento e dell'attrezzatura della casa di abitazione.

Qualora la famiglia si trasferisca nella nuova residenza da una località diversa dalla precedente residenza di servizio del dipendente traslocato, le indennità spettano in misura non eccedente l'importo che sarebbe dovuto qualora il movimento fosse effettuato fra le due residenze.

Le indennità ed i rimborsi relativi al trasloco della famiglia, del mobilio e delle masserizie vengono corrisposti in relazione alla situazione di famiglia del dipendente alla data di effettuazione del movimento, e semprechè questo risulti completato entro tre anni dalla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Agli effetti della corresponsione di tali indennità e rimborsi il dipendente deve presentare una distinta dei pesi dei mobili e delle masserizie trasportati dalla precedente alla nuova dimora.

Art. 19.

Indennità di prima sistemazione

Al personale traslocato spetta un'indennità di prima sistemazione nella seguente misura:

Direttore centrale, Direttore centrale aggiunto, Direttore compartimentale di 1 ^a cl., Direttore compartimentale	78.000
Ispettore superiore, Ispettore capo, Ispettore principale, Segretario superiore di 1 ^a cl. e qualifiche equiparate, Capo stazione sovrintendente e qualifiche corrispondenti . .	62.000
Rimanente personale direttivo e di concetto degli uffici e dirigente del personale dell'eser- cizio; Archivistica capo e Applicato principale, Applicato e qualifiche equiparate; Capo treno 1 ^a cl., Macchinista di 1 ^a cl.	51.000
Restante personale	41.000

La suddetta indennità è ridotta alla metà per il dipendente senza persone di famiglia conviventi ed a carico alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Al dipendente che non abbia trasferito nella nuova residenza la famiglia ed il mobilio è corrisposta la metà dell'indennità di prima sistemazione, salvo la corresponsione dell'altra metà dopo il trasferimento delle persone di famiglia e del mobilio, purchè questo sia compiuto entro un triennio dalla data di decorrenza del provvedimento di trasferimento.

L'indennità medesima è ridotta ad un terzo, da computarsi sull'indennità in misura intera o sulla misura già ridotta ai termini dei precedenti comma, per il personale assegnatario, nella nuova residenza, di un alloggio dell'Azienda.

L'indennità di prima sistemazione è attribuita nella misura corrispondente alla qualifica rivestita dal dipendente alla data di decorrenza del provvedimento di trasloco.

Nel caso di trasloco di un dipendente coniugato, non separato legalmente, in una residenza dove successivamente sia trasferito il coniuge, pure dipendente statale, spetta a quest'ultimo, a titolo di indennità di prima sistemazione, solo la eventuale eccedenza dell'indennità stabilita per la sua qualifica rispetto all'indennità liquidata al coniuge.

Art. 20.

Trasloco della famiglia in comune vicinore alla residenza

Il personale traslocato che, per riconosciuta impossibilità di trovare l'abitazione nella nuova residenza di servizio, trasferisca la famiglia, il mobilio e le masserizie in comune vicinore, è ammesso ugualmente a fruire delle indennità e rimborsi inerenti al trasferimento, purchè la distanza fra la casa municipale del detto comune vicinore e la nuova residenza di servizio non superi i 30 chilometri.

Per il personale che abita in alloggi dell'Azienda ubicati lungo la linea ferroviaria o nel recinto delle stazioni, lontani dal centro abitato del comune, la distanza prevista nel precedente comma si computa fra l'alloggio e la residenza di servizio.

Il successivo trasferimento nella residenza di servizio, purchè effettuato entro il termine previsto nel penultimo comma del precedente articolo 18, dà diritto al trasporto gratuito per ferrovia delle persone di famiglia, del mobilio e delle masserizie oppure al rimborso delle relative spese documentate qualora il trasporto debba effettuarsi per via ordinaria.

Art. 21.

Indennità di trasloco al personale collocato a riposo

Al personale collocato a riposo ed alla famiglia del dipendente deceduto in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo spettano le indennità ed i rimborsi previsti nei precedenti articoli 18 e 19 per il trasferimento dall'ultima sede di servizio in altro domicilio eletto nel territorio nazionale.

Il diritto si perde se, entro due anni dalla data di cessazione dal servizio, non siano effettuati i relativi movimenti.

Per coloro che siano in godimento di un alloggio dell'Azienda la corresponsione delle indennità e dei rimborsi previsti nel primo comma è ammessa anche quando il movimento si limiti al cambio di abitazione nell'ambito del medesimo comune, purchè il cambio stesso sia effettuato entro due anni dalla data di collocamento a riposo o di cessazione dal servizio e gli interessati si siano sistemati in alloggio privato.

Art. 22.

Cambi di abitazione disposti dall'Azienda

Quando, conservando la medesima residenza di servizio, il dipendente passi, per ordine della Azienda, da uno ad un altro alloggio dell'Azienda stessa, o da un alloggio dell'Azienda ad altro privato e viceversa, compete, per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili, fino ad un massimo di 40 quintali, di mobilio e masserizie trasportati dalla precedente alla nuova abitazione, un'indennità di lire 870 a titolo di rimborso delle spese di imballaggio per la presa e resa a domicilio e per il carico e lo scarico lungo l'itinerario.

Qualora l'Azienda non fornisca il mezzo per il trasporto è inoltre corrisposto, in tali casi, un compenso di lire 26 al chilometro per ogni quintale o frazione di quintale superiore a 50 chili di mobilio e masserizie trasportati dalla vecchia alla nuova abitazione, entro il limite massimo di 40 quintali.

Lo stesso trattamento compete quando il dipendente, trasferito da uno ad altro impianto del medesimo centro abitato, passi da un alloggio privato ad altro alloggio privato e l'Azienda

riconosca la necessità del cambio, nonchè nel caso che l'Azienda, dovendo restaurare i propri fabbricati, obblighi il dipendente ivi alloggiato a trasportare altrove tutto il mobilio o parte di esso.

In quest'ultimo caso l'indennità e l'eventuale compenso chilometrico sono da ammettere anche quando il dipendente torni ad occupare l'alloggio restaurato.

Art. 23.

Rimborso della pigione

Quando il dipendente traslocato non possa rescindere il contratto d'affitto nè subaffittare l'alloggio, e antecedentemente all'ordine di trasloco abbia soddisfatto a quanto prescrive l'articolo 24, è concesso il rimborso della pigione per il tempo in cui l'alloggio resti disabitato, e ciò anche nel caso di passaggio da un alloggio privato ad altro dell'Azienda nella stessa residenza.

Quando il contratto non prestabilisca un'indennità per la rescissione, il dipendente deve domandare all'Azienda a quali condizioni egli possa pattuirla.

Se il dipendente subaffitti l'alloggio ad un prezzo inferiore a quello da lui stipulato col locatore, gli è rifusa la differenza, semprechè abbia ottenuto per il subaffitto il preventivo assenso del superiore locale.

A meno che le consuetudini locali od il contratto stipulato dal dipendente non stabiliscano una durata minore, il rimborso non può essere superiore a due mesi di pigione per le camere e gli alloggi ammobiliati e a sei mesi per gli alloggi vuoti. I due o sei mesi decorrono dal giorno della consegna delle chiavi dell'alloggio a norma dell'articolo 24.

I Direttori centrali per il personale delle sedi centrali dei servizi e i Direttori compartimentali per il rimanente personale possono, eccezionalmente, autorizzare rimborsi di pigione per un tempo superiore a sei mesi per gli alloggi vuoti, ma in nessun caso superiore ad un anno, quando, per le consuetudini locali, il dipendente abbia dovuto stipulare un contratto di locazione di lunga durata.

L'Azienda non riconosce un prezzo di affitto che non sia proporzionato al numero dei componenti la famiglia del dipendente conviventi ed a suo carico, ed alle sue condizioni economiche come dipendente dell'Azienda.

In tal caso la misura del fitto da rimborsare è stabilita dalle autorità di cui al quinto comma.

Art. 24.

Prescrizioni relative al rimborso della pigione

Per il rimborso previsto dall'articolo 23, il contratto deve essere intestato al dipendente, il quale ha l'obbligo, appena lo abbia stipulato, di darne comunicazione al proprio Capo immediato e di compilare il modulo a tal fine istituito.

Il dipendente che abbia titolo al rimborso deve consegnare l'appartamento libero e le chiavi di esso al proprio superiore quando non abbia potuto rescindere la locazione o subaffittare l'alloggio.

Il superiore provvede per la restituzione, a tempo debito, delle chiavi al proprietario o al dipendente, rispettivamente nel caso che il rimborso comprenda tutto il restante periodo della locazione o si limiti ad un tempo minore.

Il rimborso della pigione decorre dalla data di consegna delle chiavi, purchè non anteriore di una settimana alla data del trasloco.

Art. 25.

Congedo per trasloco

Per gli atti preparatori e consecutivi al trasloco è concesso, indipendentemente dal congedo regolamentare, il permesso di assentarsi dal servizio, senza perdere lo stipendio, per non oltre sei giorni complessivamente, ai dipendenti con famiglia e tre giorni agli altri, se la distanza fra le due residenze non supera i 300 chilometri, ed un giorno in più per ogni 300 chilometri, o frazione, successivi, quando la distanza è maggiore.

CAPO III.

SOPRASSOLDO DI LOCALITÀ

Art. 26.

Al personale che risiede presso le località di confine appresso indicate, o in località comprese fra le medesime e il confine italiano, viene corrisposto un soprassoldo mensile nella misura indicata a fianco delle località medesime:

LOCALITÀ	Aiuto applicato e qualifiche equiparate; personale ausiliario degli uffici; personale esecutivo dell'esercizio, escluso il capo treno di 1 ^a cl. e il macchinista di 1 ^a cl.	Rimanente personale
Modane, Chiasso, Innsbruck, Arnoldstein, Brennero, S. Candido, Tarvisio	3.500	4.500
Ventimiglia, Domodossola Luino, Poggioreale Campagna, Poggioreale del Carso	1.750	2.250

Art. 27.

Il soprassoldo di cui al precedente articolo è ridotto di un terzo per i dipendenti che non hanno persone di famiglia (coniuge, figli, genitori, fratelli, sorelle) conviventi ed a carico; il soprassoldo stesso è ridotto alla metà per il personale femminile coniugato con dipendenti aventi titolo al soprassoldo.

Art. 28.

Il soprassoldo di località si corrisponde in quanto si corrisponde lo stipendio.

Durante le assenze dal servizio per le quali è concesso al dipendente soltanto una parte dello stipendio, il soprassoldo è ridotto nella stessa proporzione in cui è ridotto lo stipendio.

Nei casi di trasferimento il personale perde il diritto al soprassoldo di località, previsto per la località che abbandona, dal giorno in cui lascia definitivamente il servizio nella località stessa, ed acquista diritto, dalla data medesima, a quello eventualmente stabilito per la nuova residenza.

CAPO IV.

INDENNITÀ DI MALARIA

Art. 29.

L'indennità di malaria è corrisposta ai dipendenti:

a) che risiedono nelle località dichiarate malariche con decreto del Presidente della Repubblica, in applicazione del testo unico di legge 1° agosto 1907, n. 636;

b) che in dette località debbono sostare, per ragioni di servizio, per un periodo continuativo di almeno otto ore.

Art. 30.

L'indennità di malaria è corrisposta nella misura di lire 26 giornaliere.

Art. 31.

L'indennità di malaria è corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonchè per quelli di assenza che sia dovuta:

a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando è corrisposto, per intero o in parte, lo stipendio;

b) ad aspettativa per motivi di salute;

c) a riposo settimanale ed a festività infrasettimanale;

d) a congedo ordinario.

Art. 32.

Nei casi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente articolo non spetta la indennità di malaria quando il dipendente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica.

CAPO V.

ALLOGGI E COMPENSI PER ALLOGGI

Art. 33.

Il personale rivestito delle qualifiche appresso indicate e che esercita permanentemente le mansioni della propria qualifica è tenuto ad alloggiare nei locali che l'Azienda mette a sua disposizione oppure a prendere abitazione nelle vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio.

Per giustificati motivi l'Azienda può consentire a detto personale di rinunciare all'alloggio assegnatogli nei suoi fabbricati, ma in tal caso il medesimo perde il diritto al trattamento di cui al presente articolo.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il personale di cui sopra che occupa gli alloggi messi a sua disposizione dall'Azienda nell'impianto dove viene utilizzato o nelle immediate vicinanze di esso, viene assoggettato al pagamento dal canone mensile stabilito dall'Azienda stessa in relazione alla categoria dell'alloggio occupato, ridotto della percentuale indicata nella colonna A della tabella seguente.

Il personale delle anzidette qualifiche che è, invece, alloggiato in locali dell'Azienda non compresi fra quelli di cui sopra, ma ubicati a non più di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, viene assoggettato al pagamento del canone previsto nel precedente comma, ridotto della percentuale indicata nella colonna B della tabella.

Al personale che prende abitazione in alloggio privato, ubicato a non più di quattro chilometri dal normale posto di lavoro, è concesso uno speciale compenso mensile nella misura indicata nella colonna C della tabella.

La distanza di cui ai precedenti comma si computa lungo l'itinerario che deve essere normalmente seguito per raggiungere dall'abitazione il posto di lavoro.

Q U A L I F I C H E	A	B	C
			lire
1) Stazioni			
Capo stazione sovrintendente, superiore, principale, e di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	35%	20%	3.500
Capo stazione di 1 ^a classe e di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	40%	25%	2.500
Capo stazione	45%	30%	2.000
Deviatore capo e Capo squadra deviatori	50%	35%	1.700
Deviatore	55%	40%	1.400
2) Depositi locomotive			
Capo deposito sovrintendente, superiore, principale e di 1 ^a classe <i>ad personam</i> .	35%	20%	3.500
Capo deposito di 1 ^a classe, Capo deposito, Macchinista di 1 ^a classe e Macchinista assegnati permanentemente alle funzioni di capo deposito	40%	25%	2.500
Consegnatario carri soccorso di 1 ^a categoria e suo sostituto	50%	35%	1.700
3) Squadre rialzo			
Capo tecnico superiore, principale, di 1 ^a classe <i>ad personam</i> , di 1 ^a classe e Capo tecnico, titolari di squadra rialzo in sede compartimentale o in località di particolare intensità di traffico	35%	20%	3.500
Capo verificatori in sede compartimentale	50%	35%	1.700
4) Linea			
Sorvegliante principale della linea, Sorvegliante della linea e Capo squadra della linea	55%	40%	1.400
Cantoniere scelto, Guardiano <i>ad personam</i> e Cantoniere	60%	45%	1.000
5) Impianti elettrici e di segnalamento			
Capo tecnico superiore, principale e di 1 ^a classe <i>ad personam</i> addetti alle sottostazioni di trasformazione, alla manutenzione degli apparati centrali, di segnalamento e di blocco, nonché delle linee elettriche e di quelle di segnalamento, telegrafiche, telefoniche e di illuminazione	35%	20%	3.500
Capo tecnico di 1 ^a classe., Capo tecnico e Sottocapo tecnico <i>ad personam</i> addetti come sopra	40%	25%	2.500
Operaio tecnico, Operaio specializzato, Operaio qualificato di 1 ^a classe, Operaio qualificato e Operaio comune addetti come sopra	50%	35%	1.700
6) Capi Reparti di esercizio			
Capi reparto Movimento, Trazione, Lavori, Impianti Elettrici	35%	20%	3.500

Art. 34.

Quando rimangono disponibili alloggi nei fabbricati dell'Azienda dopo che si sia provveduto al personale di cui all'articolo 33, può essere concesso l'alloggio ai seguenti dipendenti:

- a) Manovratori capi e Capi squadra manovratori;
- b) Manovratori.

Il canone mensile per i suddetti dipendenti viene ridotto nella stessa misura prevista, rispettivamente, per i Deviatori capi e per i Deviatori nel precedente articolo 33.

Il dirigente delle centrali e sottocentrali termiche che alimentano stazioni di particolare importanza, gli Alunni d'ordine *ad personam* del Servizio Movimento utilizzati permanentemente in funzioni di movimentista, il personale tecnico ed operaio del Servizio Impianti Elettrici addetto alle centrali idroelettriche, i Manovali delle squadre di pronto intervento dipendenti da quest'ultimo Servizio, nonchè l'altro personale, non contemplato nel precedente articolo, che, a giudizio del Direttore generale, fosse conveniente di far abitare nelle immediate vicinanze del luogo ove presta abitualmente servizio, sono assoggettati al pagamento del canone ridotto nella misura prevista nella colonna A della tabella di cui allo stesso articolo 33 per i dipendenti di pari gruppo e qualifica corrispondente.

Art. 35.

L'alloggio alle condizioni di cui ai comma terzo, quarto e quinto dell'articolo 33 è conservato nei casi:

a) di trasferimento ad altro impianto ove il dipendente, per le mansioni disimpegnate, continua ad avere titolo al trattamento previsto dall'articolo 33, allorchè, per mancanza di alloggio nella nuova residenza o in prossimità del nuovo posto di lavoro, sia eccezionalmente autorizzato a conservare l'alloggio di servizio occupato prima del trasferimento;

b) di congedo straordinario;

c) di malattia o di aspettativa per ragioni di salute, fino a quando compete il relativo trattamento economico;

d) di passaggio ad altre funzioni per le quali non sia ammesso il trattamento suddetto, ma ciò limitatamente ai primi tre mesi successivi al cambiamento di funzioni e semprechè il dipendente non abbia, nell'occasione, conseguito un aumento di stipendio, nel qual caso la concessione deve subito cessare.

Alle stesse condizioni l'alloggio può essere conservato, per decisione del Comitato d'esercizio, qualora le esigenze del servizio lo consentano, in caso di sospensione dal servizio con privazione dello stipendio, anche d'ufficio o in via cautelare.

Art. 36.

La concessione del trattamento previsto dal presente Capo è subordinata all'osservanza delle norme che disciplinano l'uso degli alloggi di proprietà dell'Azienda.

CAPO VI.

COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO E COTTIMI

Art. 37.

È considerato straordinario, ai fini della corresponsione del relativo compenso, il lavoro ordinato ed eseguito, per motivi di indole temporanea ed eccezionale, oltre la durata giornaliera del lavoro ordinario prescritto.

Tale lavoro straordinario non può essere comandato, di regola, per una durata superiore a due ore per giornata di lavoro.

Il semplice spostamento dell'orario normale in una o più giornate consecutive, quando non si supera con esso la durata del lavoro ordinario, non dà luogo a compenso per lavoro straordinario. Le ore eccedenti il normale servizio, quando non compensate da minor lavoro entro il mese solare, vengono retribuite per intero ai sensi del primo comma.

Art. 38.

È vietato di corrispondere compensi sotto forma di retribuzione per lavoro straordinario quando ad essi non corrispondano effettive prestazioni rese oltre la durata del lavoro ordinario.

Al personale direttivo con qualifica di Ispettore capo e qualifiche più elevate il compenso per lavoro straordinario può essere corrisposto in misura mensile forfetaria.

Art. 39.

Per ciascuna ora di lavoro straordinario eseguito in giornata lavorativa è corrisposto un compenso la cui misura è data, per ciascuna qualifica, dallo stipendio iniziale attribuito alla qualifica stessa ragguagliato ad ora e maggiorato del 15 per cento.

Detto compenso è aumentato del 20 per cento per le prestazioni straordinarie rese di notte, dalle ore 22 alle ore 6, e nei giorni festivi.

Non compete il compenso per lavoro straordinario:

a) al personale di condotta delle locomotive, di scorta ai treni e navigante che fruisce delle competenze speciali di cui ai Capi VIII, IX e XIII, rimanendo ogni eventuale compenso per siffatto titolo compenetrato nelle misure delle varie particolari competenze accessorie stabilite per tale personale;

b) ai dipendenti i quali, per prestazioni date, ricevono, oltre allo stipendio, speciali competenze che stiano a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario eseguito;

c) ai dipendenti in missione, salvo che si tratti di prestazioni straordinarie espressamente comandate per circostanze del tutto eccezionali.

Art. 40.

Previa autorizzazione del Direttore generale può essere adottato il sistema di lavoro a cottimo quando la sua applicazione risulti possibile ed opportuna.

Le norme particolari per l'esecuzione del lavoro a cottimo sono emanate dal Direttore generale.

CAPO VII.

SOPRASSOLDO PER SERVIZIO NOTTURNO

Art. 41.

Ai dipendenti comandati a prestare servizio fra le ore 22 e le ore 6 è corrisposto un soprassoldo nella misura oraria di lire 70 per la prima categoria e di lire 40 per la seconda categoria.

Il soprassoldo compete nella misura di cui alla prima categoria ai dipendenti che svolgono le loro mansioni all'aperto o in condizioni di particolare disagio, secondo norme da approvarsi dal Direttore generale.

Non spetta il soprassoldo per servizio notturno al personale in missione ed a quello che per le prestazioni rese nel periodo compreso fra le ore 22 e le ore 6 percepisce il compenso per lavoro straordinario.

Parimenti non spetta il soprassoldo al personale di condotta e di scorta dei treni ed al personale navigante quando acquista titolo all'indennità di pernottazione prevista dagli articoli 44, 51 ed 82, rispettivamente.

CAPO VIII.

COMPETENZE SPECIALI PER IL PERSONALE DI MACCHINA

Art. 42.

Premio per ora di lavoro

In luogo del premio di operosità, previsto dall'articolo 58, viene corrisposto al personale di macchina un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata in viaggio nella condotta delle locomotive, delle elettromotrici e delle automotrici:

Macchinista	L. 40
Aiuto macchinista	L. 27

Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene anche conto:

a) delle operazioni accessorie, computate in ore una, sia in partenza che in arrivo, per i treni a vapore, ed in 45 minuti per i treni elettrici, elettromotrici e automotrici. Per i casi di treni elettrici condotti da un solo agente, di automotrici od elettromotrici in multiplo attacco con una sola unità presenziata, di treni bloccati, autotreni, elettrotreni, la durata del periodo accessorio sarà fissata dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio;

b) del tempo medio a disposizione del movimento, stabilito per ogni impianto dal Capo del Servizio;

c) del tempo-impiegato nelle manovre eseguite fuori residenza ma entro la circoscrizione del deposito al quale il personale appartiene;

d) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non imputabili al personale interessato.

Il premio viene inoltre corrisposto:

- 1) per tre quarti del tempo impiegato
 - nelle manovre in residenza;
 - nei servizi locali, cioè quelli effettuati con treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del Direttore generale. Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni o scali di particolare importanza, lo stesso Direttore generale ha, però, la facoltà di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;
- 2) per due terzi del tempo impiegato nella esecuzione di lavori in deposito inerenti al servizio di macchina;
- 3) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio o nella riserva pre-senziata;
- 4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito.

Nel caso di servizio ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Se il tempo impiegato nei vari servizi suddetti, computato nel modo indicato, supera nel mese le 200 ore, la parte eccedente è aumentata dell'80 per cento agli effetti della liquidazione del premio.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale di condotta ha titolo a quest'ultimo premio.

Art. 43.

Premio di percorrenza

Al personale di macchina addetto alla condotta dei mezzi di trazione in viaggio, od in servizio alle tradotte o alle manovre, si corrisponde, per ogni chilometro virtuale (o chilometro reale per le manovre) un premio di percorrenza nella seguente misura:

	Macchinista	A. macchinista
Locomotive a vapore alimentate a carbone	L. 4,00	3,35
Locomotive a vapore alimentate a nafta	» 3,80	2,85
Locomotive Diesel, Diesel elettriche e locomotive elettriche a corrente alternata.	» 2,30	1,80
Locomotive elettriche a corrente continua		
Automotrici ed autotreni.		
Elettromotrici ed elettrotreni.		

Art. 44.

Indennità di pernottazione

Al personale che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di macchina, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di lire 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa la durata dell'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo, del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma 2° sub *a*) dell'articolo 42, e del tempo medio a disposizione del movimento.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio di condotta viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di lire 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 45.

Compenso per assenza dalla residenza

Al Macchinista ed all'Aiuto macchinista viene corrisposto un compenso di lire 40 e lire 36, rispettivamente, per ogni ora di assenza dalla residenza quando effettuano servizi per conto del deposito o della stazione cui sono stabilmente addetti, che comportino un'assenza continuata di durata superiore a sei ore.

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione di cui all'articolo 44.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 46.

Premio di economia

A) TRAZIONE A VAPORE.

Ai Macchinisti e agli Aiuto macchinisti addetti alla trazione a vapore è concesso un premio di cointeressamento all'economia di combustibile e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio delle locomotive.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato, ed è ripartito per tre quinti ai Macchinisti e per due quinti agli Aiuto macchinisti.

Per determinati tipi di locomotive a vapore di grande potenza, alimentate a carbone, può però, a giudizio del Capo del Servizio Materiale e Trazione, essere accordato all'Aiuto macchinista un supplemento di premio pari alla metà di quello spettantegli per economia.

Agli effetti della liquidazione del premio per economia combustibili si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

B) TIPI DI TRAZIONE DIVERSI DA QUELLA A VAPORE.

Ai Macchinisti ed agli Aiuto macchinisti dei mezzi di trazione elettrica e Diesel, o con altri tipi di motori endotermici, è pure concesso un premio di cointeressamento alla economia dell'energia elettrica, dei combustibili, dei carburanti e delle materie lubrificanti e di illuminazione impiegati nel servizio dei mezzi stessi.

Il premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato ed è ripartito per due terzi ai Macchinisti e per un terzo agli Aiuto macchinisti.

Agli effetti della liquidazione del premio di economia sui consumi di energia, combustibili e carburanti, si tiene conto dei minuti recuperati nella corsa dei treni aumentando la velocità nei limiti consentiti.

* * *

La misura degli assegni e le ulteriori norme per la determinazione, liquidazione e ripartizione del premio sono approvate dal Direttore generale.

Una somma non superiore al 10 per cento dell'importo suddetto può essere erogata nell'assegnazione di premi a tutti coloro che abbiano, con la loro opera e sorveglianza, contribuito alla economia del combustibile e delle altre materie anzidette.

Art. 47.

Locomotive ed automotrici condotte da un solo agente.

Per servizi ai treni di limitata durata ed importanza, nei quali sia riconosciuta la possibilità di impiego di un solo agente di condotta, e per i servizi di manovra in cui si attui la condotta a mezzo di un solo agente senza il sussidio di un secondo, sono corrisposti all'unico agente di condotta, oltre alle competenze previste dal presente Capo VIII spettantigli per le normali funzioni di guida, anche i premi di percorrenza di cui all'articolo 43 e di economia di cui all'articolo 46, che competerebbero al secondo agente, nonchè un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale, in relazione al tipo di servizio effettuato.

Art. 48.

Servizi speciali

Al personale di macchina eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio Materiale e Trazione.

CAPO IX.

COMPETENZE SPECIALI PER IL PERSONALE DI SCORTA AI TRENI

Art. 49.

Premio per ora di lavoro

In luogo del premio di operosità previsto dall'articolo 58, viene corrisposto al personale di scorta ai treni un premio nella misura appresso indicata per ogni ora impiegata, secondo l'orario dei treni, in viaggio per servizio di scorta:

Capo treno	L. 32
Conduttore	» 14
Assistente viaggiante	» 13
Frenatore	» 12

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica, il premio per ora di lavoro, rispettivamente spettante, è aumentato nella seguente misura:

Capo treno e Conduttore	L. 7,50
Assistente viaggiante e Frenatore	» 5,00

Agli effetti della corresponsione di detto premio si tiene conto anche:

a) delle operazioni accessorie, computate in mezza ora sia in partenza che in arrivo, per ogni treno scortato, in servizio;

b) dei ritardi in arrivo di qualunque entità, semprechè non imputabili al personale interessato.

Il premio viene, inoltre, corrisposto:

1) per tre quarti del tempo impiegato nei servizi locali, cioè quelli effettuati per scortare treni o locomotive isolate fra stazioni o scali della stessa residenza o considerati tali per decisione del Direttore generale. Per determinati servizi locali effettuati fra stazioni e scali di particolare importanza lo stesso Direttore generale ha però la facoltà di autorizzare il pagamento del premio per l'intero tempo impiegato;

2) per due terzi del tempo impiegato in residenza, per le operazioni di riordino delle merci e di spunta dei carri;

3) per metà del tempo impiegato nei viaggi comandati fuori servizio;

4) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva in deposito.

Nel caso di servizio prestato ai treni materiali si considera, agli effetti della liquidazione del premio per ora di lavoro, tutto il tempo impiegato nella loro esecuzione, dall'ora di partenza con la prima corsa del treno materiali, all'andata, all'ora di arrivo con l'ultima corsa del treno stesso, al ritorno.

Se il tempo impiegato nei servizi suddetti, computato nel modo indicato, supera nel mese le 200 ore, la parte eccedente è aumentata dell'80 per cento agli effetti della liquidazione del premio.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale di scorta ai treni ha titolo a quest'ultimo premio.

Art. 50.

Premio di percorrenza

Al personale addetto alla scorta dei treni si corrisponde, per ogni chilometro reale di percorso, un premio nella seguente misura:

QUALIFICHE	Treni viaggiatori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori
Capo treno	1,30	1,70
Conduttore, Assistente viaggiante, Frenatore	0,90	1,20

Art. 51.

Indennità di pernottazione

Al personale di scorta ai treni che per tutto o parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, resta assente dalla residenza per servizio di scorta ai treni, viene corrisposta un'indennità di pernottazione di L. 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza, secondo l'orario dei treni, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come al comma 3°, sub a), dell'art. 49.

Al personale medesimo che presta effettivo servizio di scorta ai treni fuori residenza viene inoltre corrisposto, con le stesse modalità, un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità ed il compenso di cui al presente articolo non competono quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 52.

Compenso per assenza dalla residenza

Al personale addetto alla scorta dei treni viene corrisposto un compenso nelle misure di cui appresso per ogni ora di assenza continuata dalla residenza quando effettua servizi per conto del deposito o della stazione cui è stabilmente addetto, che comportino una assenza continuata di durata superiore a sei ore:

Capo treno	L. 40
Conduuttore, Assistente viaggiante, Frenatore	» 32

Detto compenso è cumulabile con l'indennità di pernottazione prevista dal precedente articolo.

Il periodo di assenza è calcolato dall'ora di partenza del treno, secondo l'orario stabilito, all'ora reale di arrivo in residenza.

Il compenso di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 53.

Servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio

Il personale di scorta ai treni che fa parte delle squadre fisse trasbordatrici, incaricate cioè del carico, scarico, trasbordo e riordino delle merci nei carri misti, da eseguirsi durante il viaggio, riceve, in aggiunta ai compensi previsti nei precedenti articoli ed a seconda delle mansioni espletate, un premio addizionale per ogni ora di lavoro prestato (computandosi le ore di lavoro a norma dei comma primo e secondo dell'art. 49) nelle seguenti misure:

Capo treno	L. 15
Conduuttore, Assistente viaggiante, Frenatore	» 9

I Manovali trasbordatori che fanno parte delle squadre suddette ricevono, in luogo della indennità di trasferta, le competenze previste dal presente Capo per i Frenatori occupati in questo speciale servizio.

Il personale non appartenente alla squadra fissa che viaggia col treno da questa servizio non ha titolo al premio di cui sopra.

Art. 54.

Soprassoldo per cumulo di funzioni

Per la scorta dei treni per i quali il turno di servizio stabilisce specificatamente che il dipendente cui sono affidate le funzioni di capo treno deve disimpegnare anche il servizio del conduttore o dell'assistente viaggiante, e quando il cumulo di queste funzioni sia dall'Azienda considerato tale da giustificare un compenso maggiore di quello dovuto per la sola funzione di capo treno, sono corrisposti al dipendente stesso, in aggiunta alle altre competenze per esso previste dal presente Capo, anche il premio di percorrenza previsto per le funzioni di conduttore o di assistente viaggiante, nonché un compenso integrativo che verrà determinato dal Direttore generale.

Lo stesso trattamento compete al Capo treno quando scorti, senza l'ausilio di agenti addetti alle operazioni di frenatura, un treno merci servito da freno continuo.

Art. 55.

Scorta sui treni senza bagagliaio

I Capi treno, Conduttori principali *ad personam*, Conduttori ed Assistenti viaggianti addetti alla scorta dei treni senza bagagliaio su determinati tratti di linea e che prendono posto nella garetta di un freno coperto, ricevono un soprassoldo di L. 18 e di L.12, per ogni ora di effettiva scorta, rispettivamente per i treni a trazione a vapore e per i rimanenti.

I tratti di linea che danno titolo al detto soprassoldo sono stabiliti dal Direttore generale.

Il soprassoldo stesso è da corrispondere in ogni caso al Conduttore ed all'Assistente viaggiante quando, per risparmiare un agente nella frenatura, prendono posto in una garetta da frenatore per la manovra di un freno attivo.

Art. 56.

Agenti delle stazioni in funzioni proprie del personale di scorta dei treni e personale di scorta dei treni incaricato di servizi speciali

Al personale in genere delle stazioni, eventualmente incaricato delle funzioni di Capo treno, Conduttore, Assistente viaggiante e Frenatore, sono corrisposte, nella misura e con le norme di cui al presente Capo, le competenze varie stabilite per i dipendenti di cui disimpegnano le funzioni, restando con ciò esclusi, per il servizio stesso, dalla corresponsione dell'indennità di trasferta.

Al personale di scorta ai treni eventualmente impegnato in servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o di parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale, la cui misura, caso per caso, è stabilita dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio Movimento.

CAPO X.

PREMI DI RENDIMENTO

Art. 57.

Premio di maggior produzione

Gli agenti dell'esercizio, incaricati di compiere lavori che si prestano ad una preventiva determinazione dei tempi da assegnare per la loro esecuzione, possono essere ammessi a concorrere, individualmente o collettivamente per gruppi, ad un premio di maggior produzione, da corrispondere in sostituzione del premio di operosità previsto dal successivo art. 58, il cui importo orario in nessun caso può essere superiore alle seguenti misure:

Operaio tecnico	L. 78
Operaio specializzato	» 74
Operaio qualificato di 1 ^a classe e Capo squadra manovali	» 72
Operaio qualificato	» 70
Operaio comune	» 62
Manovale	» 51

Qualora, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo liquidabile per premio di maggior produzione risulti inferiore a quello minimo liquidabile per premio di operosità ai pari qualifica che lavorano in economia, compete agli interessati quest'ultimo premio.

Le norme in base alle quali è da effettuarsi la liquidazione del premio di maggior produzione sono approvate dal Direttore generale.

Art. 58.

Premio di operosità

Al personale delle qualifiche indicate nella tabella appresso riportata è corrisposto un premio di operosità, al fine di interessarlo alla regolarità ed all'economia del servizio, nonché per aumentarne la produttività.

Il premio viene attribuito con le modalità indicate nel successivo art. 59.

Le misure giornaliere minime e massime del premio sono indicate a fianco di ciascuna qualifica.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
PERSONALE DIRETTIVO		
Direttore centrale }	1.200	2.200
Direttore compartimentale di 1 ^a classe }		
Direttore centrale aggiunto }	1.050	1.900
Direttore compartimentale }		
Ispettore superiore }	850	1.600
Ispettore capo }	750	1.350
Cassiere principale <i>ad personam</i> }		
Ispettore principale }	650	1.150
Cassiere di 1 ^a classe <i>ad personam</i> }		
Ispettore }	550	1.000
Cassiere di 2 ^a classe <i>ad personam</i> }		
PERSONALE DEGLI UFFICI		
<i>a) Personale di concetto</i>		
Segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate	400	670
Segretario superiore e qualifiche equiparate	320	500
Segretario capo e qualifiche equiparate	250	430
Segretario principale e qualifiche equiparate	200	350
Segretario e qualifiche equiparate	170	300
<i>b) Personale esecutivo</i>		
Archivista capo e qualifiche equiparate	210	370
Applicato principale e qualifiche equiparate	180	310
Applicato e qualifiche equiparate	140	230
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	120	210
<i>c) Personale ausiliario</i>		
Aiutante	115	200
Commesso <i>ad personam</i> - Usciere capo	90	180
Usciere di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	80	160
Usciere	70	150
Inserviente	50	140
Infermiere di 1 ^a classe	85	175
Infermiere	70	160

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
PERSONALE DELL'ESERCIZIO		
<i>Dirigenti delle stazioni</i>		
MOVIMENTISTI		
Capo stazione sovrintendente	550	850
Capo stazione superiore	450	720
Capo stazione principale	360	620
Capo stazione di 1 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo stazione di 1 ^a classe	300	500
Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo stazione	230	430
GESTIONISTI		
Capo gestione sovrintendente	450	750
Capo gestione superiore	350	600
Capo gestione principale	270	500
Capo gestione di 1 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo gestione di 1 ^a classe	220	400
Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i> - Capo gestione .	170	340
TELEGRAFISTI		
Capo telegrafista principale	240	450
Capo telegrafista di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	190	350
Capo telegrafista di 1 ^a classe		
Capo telegrafista	140	290
INTERPRETI		
Interprete principale	200	450
Interprete di 1 ^a classe <i>ad personam</i> - Interprete di 1 ^a clas- se	170	350
Interprete	140	290
<i>Personale esecutivo delle stazioni</i>		
a) D'ORDINE		
Alunno <i>ad personam</i>	150	270
Assistente principale di stazione		
Assistente di stazione	120	240
b) MANOVRE		
Manovratore capo	200	400
Capo squadra manovratori	175	350
Manovratore	150	300

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>e) SCAMBI</i>		
Deviatore capo	200	400
Capo squadra deviatori	150	300
Deviatore	125	250
<i>d) AUSILIARI</i>		
Aiutante assistente di stazione	90	180
Ausiliario di stazione	70	140
<i>Dirigenti dei depositi personale viaggiante</i>		
Capo personale viaggiante superiore	400	650
Capo personale viaggiante principale	320	560
Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	250	450
Capo personale viaggiante	180	360
<i>Controllori viaggianti</i>		
Controllore viaggiante principale	160	300
Controllore viaggiante di 1 ^a classe	120	240
Controllore viaggiante	100	200
<i>Personale dei treni</i>		
Capo treno di 1 ^a classe	170	280
Capo treno	140	240
Conduttore principale <i>ad personam</i>	120	200
Conduttore		
Assistente viaggiante	100	180
Frenatore	80	150
<i>Dirigenti dei depositi locomotive</i>		
Capo deposito sovrintendente	600	900
Capo deposito superiore	550	850
Capo deposito principale	500	800
Capo deposito di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	460	740
Capo deposito di 1 ^a classe		
Capo deposito	430	700

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Q U A L I F I C H E	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>Personale di macchina</i>		
Macchinista di 1 ^a classe	210	360
Macchinista	180	310
Macchinista T. M. - Aiuto macchinista	150	250
Aiuto macchinista T. M.	120	220
Accudiente <i>ad personam</i>	90	180
<i>Dirigenti della linea</i>		
Sorvegliante principale della linea	230	430
Sorvegliante della linea	200	380
<i>Personale esecutivo della linea</i>		
Capo squadra della linea	140	280
Cantoniere scelto	120	240
Cantoniere - Guardiano <i>ad personam</i>	100	200
<i>Dirigenti tecnici</i>		
Capo tecnico sovrintendente	550	800
Capo tecnico superiore	500	750
Capo tecnico principale	450	710
Capo tecnico di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	410	680
Capo tecnico di 1 ^a classe		
Capo tecnico	380	650
<i>Operai e verificatori</i>		
Sottocapotecnico <i>ad personam</i>	350	630
Capo verificatori		
Verificatore	300	580
Operaio tecnico	230	430
Operaio specializzato	190	390
Operaio qualificato di 1 ^a classe	160	350
Operaio qualificato	140	320
Operaio comune	100	280
<i>Manovali</i>		
Capo squadra manovali	125	330
Manovale	60	200

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

QUALIFICHE	Misura giornaliera del premio	
	Minima L.	Massima L.
<i>Ufficiali delle navi traghetto</i>		
Comandante di 1ª classe	550	850
Direttore di macchina di 1ª classe		
Comandante - Direttore di macchina	450	720
Ufficiale navale di 1ª classe <i>ad personam</i>	360	620
Ufficiale macchinista di 1ª classe <i>ad personam</i>		
Ufficiale navale di 1ª classe		
Ufficiale macchinista di 1ª classe	300	500
Ufficiale navale - Ufficiale macchinista		
<i>Personale esecutivo di coperta e di macchina delle navi traghetto</i>		
Primo nostromo - Capo motorista - Capo elettricista	180	320
Secondo nostromo - Motorista di 1ª classe - Elettricista di 1ª classe	150	280
Carpentiere di 1ª classe	120	250
Motorista - Elettricista	100	220
Marinaio scelto - Carpentiere - Fuochista <i>ad personam</i>	90	180
Marinaio	70	150
Carbonaio	50	100

Per il personale sottoindicato le misure massime del premio di operosità sono aumentate delle percentuali a fianco indicate:

- a) Segretari superiori di 1ª cl., Segretari superiori e personale rivestito di qualifiche equiparate del personale di concetto degli uffici, quando siano addetti in via continuativa alla dirigenza di reparti d'esercizio 20%
- b) Segretari capi e personale rivestito di qualifiche equiparate del personale di concetto degli uffici, quando siano addetti, in via continuativa, alla dirigenza di reparti di esercizio. 35%
- c) Movimentisti con funzioni di dirigenti centrali, dirigenti unici, dirigenti regolatori delle manovre e movimentisti delle cabine apparati centrali elettrici 25%
- d) Macchinisti istruttori 30%
- e) Assistenti di stazione ed aiutanti assistenti di stazione che prestano servizio sui piazzali in mansioni di veicolista 20%
- f) Manovali adibiti a mansioni per le quali siano prescritte dalle leggi e dai regolamenti specifiche abilitazioni che non siano proprie di determinate qualifiche 50%

Art. 59.

Il premio di operosità, stabilito dall'articolo precedente, è attribuito nella misura minima prevista quando il dipendente è utilizzato in un posto che presenta responsabilità, rischi e disagi pressoché normali e quando il rendimento del dipendente medesimo è pure da considerarsi normale.

Quando, invece, il posto occupato comporta responsabilità, rischi e disagi superiori a quelli normali o quando il rendimento dell'interessato è particolarmente elevato, il premio può essere assegnato in misura superiore alla minima fino a raggiungere il massimo previsto.

La valutazione del disagio deve essere fatta in relazione all'incarico affidato al dipendente e non in relazione alle condizioni di disagio relative alla località in cui il dipendente stesso presta servizio.

Durante il periodo di prova il premio di operosità è attribuito nella misura minima prevista.

Il premio a ciascuno assegnato può essere ridotto per le irregolarità verificatesi nell'andamento del servizio e può, altresì, essere ridotto o soppresso per negligenza o scarso rendimento nel servizio stesso. In caso di riduzione dello stipendio, deliberata a seguito di procedimento disciplinare, il premio di operosità deve essere comunque ridotto in uguale proporzione.

Al personale dell'esercizio utilizzato in mansioni del personale degli uffici il premio di operosità compete, in ogni caso, nelle misure previste per il personale degli uffici di qualifica assimilata.

Il premio assegnato in base alle norme che precedono spetta per le giornate di effettiva presenza in servizio e di congedo ordinario.

Sono esclusi dal premio di operosità i dipendenti che lavorano col sistema del premio di maggior produzione ed i dipendenti che fruiscono delle competenze speciali previste dai Capi VIII, IX e XIII.

Il premio di operosità previsto per detto personale è, tuttavia, da corrispondersi per le giornate di effettiva presenza in servizio durante le quali il personale stesso non percepisca le competenze speciali di cui al precedente comma e per le giornate di assenza dal servizio per congedo ordinario.

In quest'ultimo caso, il premio spettante è quello medio inerente alla qualifica.

Le altre norme relative alla determinazione della misura del premio ed alle modalità di applicazione delle eventuali riduzioni o della soppressione del medesimo sono approvate dal Direttore generale.

CAPO XI

COMPENSI DIVERSI

Art. 60.

Soprassoldo per servizio in galleria

A) PERSONALE DI MACCHINA E DEI TRENI.

Al personale addetto alla condotta ed alla scorta dei treni con trazione a vapore transitanti su tratti di linea con lunghe gallerie che presentano particolare disagio per il personale stesso, è corrisposto un soprassoldo stabilito, per ogni corsa e per ciascun agente, nella misura di L. 40.

Il soprassoldo può essere diminuito o soppresso quando per il personale suddetto avessero a diminuire o cessare, per qualsiasi causa, i disagi dai quali il conferimento del soprassoldo è stato determinato.

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Il soprassoldo spetta solamente al personale residente o in sussidio presso i depositi locomotive che provvedono al servizio dei tratti di linea per i quali il soprassoldo è stabilito, e non al personale di altro deposito che eccezionalmente percorre i tratti stessi con locomotive di semplice transito.

B) PERSONALE DELLA LINEA.

Al personale della linea che presta servizio in tronchi e cantoni aventi tratti coperti da gallerie di lunghezza complessiva non inferiore a 500 metri, è corrisposto, a seconda della lunghezza complessiva del tratto coperto esistente nei singoli cantoni, un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

	Capi squadra della linea	Cant. scelti e Canton.
I) tratto coperto fino al 15% della lunghezza del cantone, con un minimo di metri 500	L. 50	L. 45
II) tratto coperto da oltre il 15% e fino al 30% della lunghezza del cantone	» 70	» 65
III) tratto coperto da oltre il 30% e fino al 60% della lunghezza del cantone.	» 90	» 85
IV) tratto coperto oltre il 60% della lunghezza del cantone	» 115	» 110

La misura del soprassoldo di cui al comma precedente è aumentata di L. 10 o di L. 20 al giorno, rispettivamente, quando per uno solo o per tutti i cantoni limitrofi compete il soprassoldo stesso.

Al Sorvegliante della linea compete il soprassoldo corrisposto al Capo squadra della linea dello stesso tronco che percepisce il soprassoldo nella misura più elevata, aumentato di 15 lire.

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli cantoni al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 ml.

C) PERSONALE DEL SERVIZIO IMPIANTI ELETTRICI.

Al personale tecnico, operaio e di manovalanza del Servizio Impianti Elettrici tenuto a prestare servizio in galleria per la manutenzione degli impianti su tratti di linee coperti da gallerie di una lunghezza complessivamente non inferiore a metri 500 è corrisposto un soprassoldo giornaliero stabilito nelle seguenti misure:

QUALIFICHE	Lunghezza del tratto coperto rispetto all'estensione del tronco		
	Fino al 30% con un minimo di m. 500	Oltre al 30% fino al 60%	Oltre il 60%
Capo tecnico superiore	30	42	52
Capo tecnico principale	28	38	48
Capo tecnico di 1 ^a cl. a.p. e Capo tecnico 1 ^a cl.	27	35	44
Capo tecnico	23	30	38
Sotto capo tecnico a. p.	21	28	35
Operaio tecnico	20	27	33
Operaio specializzato	18	25	31
Operaio qualificato di 1 ^a classe e Capo squadra manovali	17	23	29
Operaio qualificato	16	21	26
Operaio comune	14	19	23
Manovale	13	18	23

Nel conteggio dei tratti coperti esistenti nei singoli tronchi al fine della determinazione della lunghezza complessiva di metri 500 di tratto coperto da galleria non devono essere considerati i tratti coperti di lunghezza pari o inferiore a 50 metri.

Art. 61.

Compenso a favore del personale addetto a lavori che comportano contatto o manipolazione di sostanze nocive o tossiche

Al personale addetto a lavori per i quali vengono a verificarsi condizioni di reale disagio ed effettive gravosità per il fatto che richiedano manipolazione di sostanze nocive o tossiche od il continuo contatto con le stesse, è corrisposto un compenso giornaliero di L. 54.

Il Direttore generale, sentiti gli organi tecnici e sanitari dell'Azienda, determina quali siano i lavori da considerare nocivi agli effetti del presente articolo.

Art. 62.

Premi eccezionali

Nel bilancio di ciascun esercizio, in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, è stanziato, sotto la voce « premi eccezionali al personale », un fondo per compensi speciali per particolari benemerienze o per prestazioni eccezionali rese oltre il normale orario di servizio il cui corrispettivo non possa essere commisurato alla loro durata.

Fino al limite individuale di L. 50.000 i suddetti premi sono concessi dal Direttore generale

Art. 63.

Premio per le sostituzioni

Quando, per qualsiasi causa, si sia verificata l'assenza temporanea di un dirigente o di un agente dell'esercizio, escluso il personale addetto alla condotta delle locomotive, alla scorta dei treni e navigante, e non sia stato provveduto alla sostituzione con altro dirigente o agente disponibile, può essere concesso, per ogni giornata di assenza, al dipendente o ai dipendenti che, in più delle loro normali attribuzioni, abbiano disimpegnato il servizio spettante all'assente, ed ed in aumento al premio di operosità ad essi eventualmente dovuto, un premio non superiore ai due terzi dell'importo giornaliero dello stipendio minimo della qualifica del dipendente sostituito, da ripartirsi in parti uguali fra i dipendenti che in ciascuna giornata effettuarono la sostituzione. Il premio sta a compensare anche l'eventuale lavoro straordinario fatto per la sostituzione medesima. Sono esclusi dal premio i dipendenti che abbiano scarsamente o malamente concorso alla sostituzione, restando la rispettiva quota devoluta agli altri concorrenti.

Le norme particolari per la determinazione del premio e la sua liquidazione sono approvate dal Direttore generale.

Art. 64.

Compensi per l'effettuazione delle paghe

I dipendenti incaricati di corrispondere le paghe al personale ricevono un premio di L. 0,12 per ogni mille lire pagate per competenze dovute al personale medesimo. Il premio è corrisposto mensilmente in base al totale delle somme pagate nel mese, purché questo sia superiore a Lire 1.000.000.

Art. 65.

Compensi per funzioni giudiziarie

Le competenze per onorari, poste a carico delle controparti soccombenti e riscosse dall'Azienda nelle cause relative a contratto di trasporto davanti ai giudici conciliatori e davanti ai pretori, sono ripartite, con norme da stabilirsi dal Direttore generale, fra i dipendenti incaricati della difesa dell'Azienda.

Art. 66.

Premi per la scoperta di irregolarità od abusi nei trasporti

Al personale dei treni, a quello delle stazioni ed al personale in genere incaricato delle controllerie che scopra irregolarità od abusi nel trasporto dei viaggiatori, dei bagagli e delle merci è accordata, in premio, una percentuale dell'importo delle somme che sono riscosse a titolo di soprattassa, a norma delle vigenti condizioni e tariffe per i trasporti.

Detta percentuale, da fissarsi dal Direttore generale, non potrà, in nessun caso, superare il 30% dell'importo suddetto e qualora venga stabilita in misura inferiore, la differenza fra il 30% del ripetuto importo ed il premio effettivamente corrisposto al personale interessato sarà devoluta all'Opera di Previdenza a favore del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il premio è limitato al 10% per le irregolarità riscontrate nella dichiarazione del peso delle spedizioni.

In nessun caso i premi di cui ai precedenti comma possono superare l'importo di L. 4.000 per irregolarità od abuso.

Il premio è accordato anche sulla parte delle soprattasse che si riscuotono per i percorsi in servizio cumulativo con le altre ferrovie, quando sussista tra queste e l'Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato apposita convenzione.

Nel caso in cui l'Azienda creda opportuno di abbandonare l'esazione, colui che ha scoperto l'irregolarità o l'abuso riceve un compenso, per ogni contravvenzione regolarmente accertata, variabile, a seconda dell'importanza della contravvenzione medesima, da L. 50 a L. 1.000 per irregolarità. In nessun caso però questo compenso può superare il 20% della esazione non riscossa o rimborsata.

Se l'Azienda abbandona soltanto una parte delle sovratasse, il premio, nelle misure sopraindicate, viene computato sulla restante parte effettivamente riscossa, fermo restando il minimo di cui al comma precedente.

Le norme per la ripartizione del premio fra i vari dipendenti che concorrono all'accertamento, nonché la quota da addebitarsi ai responsabili della irregolare compilazione dei verbali e degli erronei accertamenti per effetto dei quali l'Azienda non potesse incassare le somme dovute, sono stabilite dal Capo del Servizio.

È corrisposto in premio il 25% di ogni sovratassa per esazioni suppletive dovute dal viaggiatore sull'importo dei biglietti emessi dal personale nei casi in cui non siavi luogo a premio contravvenzionale. Se però la misura del premio contravvenzionale risulta inferiore a quella del premio di cui al presente comma, compete all'interessato quest'ultimo premio.

Al personale dei treni che rilascia biglietti ai viaggiatori in partenza da fermate impresentate, da impianti non abilitati o da stazioni di confine è corrisposto un premio pari al 2,50% dell'importo dei biglietti emessi.

Art. 67.

Premi per la scoperta di contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla Polizia ferroviaria

Ai dipendenti che scoprono contravvenzioni alle leggi ed ai regolamenti sulla polizia ferroviaria, è concesso il 25% del prodotto netto delle pene pecuniarie devolute ed incassate effettivamente dall'erario.

Qualora il dipendente che ha diritto al premio non possa ottenerlo, per qualsiasi motivo, l'Azienda si riserva di compensarlo per proprio conto con un premio, per ogni verbale di contravvenzione, nella misura da L. 50 a L. 500, secondo l'importanza della contravvenzione e le circostanze in cui è stata elevata.

Art. 68.

Premi per evitare anomalie nella circolazione dei treni

Ai dipendenti che contribuiscono ad impedire fatti anormali nella circolazione dei treni, con lo scoprire rotaie rotte od altri guasti di qualche entità nell'armamento e nelle opere d'arte, con l'esporre e ripetere prontamente i segnali in caso di pericolo, o con eltri mezzi, possono essere accordati premi il cui importo è determinato, caso per caso, in ragione dell'utilità del servizio reso.

Possono, parimenti, e con gli stessi criteri, essere concessi premi al personale di visita dei treni, quando detto personale rilevi guasti al materiale rotabile che avrebbero potuto pregiudicare gravemente la sicurezza della circolazione dei treni.

I premi sono corrisposti, a seconda dei casi, dai Capi delle Divisioni di esercizio fino al massimo di L. 5.000 e dai Direttori compartimentali fino a L. 10.000 nei riguardi di ogni anomalia evitata. I premi di maggiore entità sono approvati dal Direttore generale fino ad un massimo, per ciascun premio, di L. 20.000.

Art. 69.

Compenso per la scoperta di furti ed altri fatti dolosi nei trasporti

Ai dipendenti, che scoprono o concorrono a scoprire gli autori di furti, di manomissioni o di altri fatti dolosi nei trasporti delle merci e dei bagagli, e sempre quando la reità degli autori risulta provata, è concesso un compenso adeguato allo zelo ed alla oculatezza dai dipendenti stessi dimostrati, nonché all'importanza pecuniaria dell'evento scoperto.

Fino al limite di L. 5.000 il premio può essere concesso dai Capi delle Divisioni di esercizio e fino a L. 10.000 dai Direttori compartimentali. I premi di importo superiore, fino al limite massimo di L. 20.000, sono approvati dal Direttore generale.

Ai dipendenti che scoprono, nei trasporti su ferrovia, contrabbando di merci, di tabacchi o di altri generi di privativa statale, può essere concesso dal Ministero delle Finanze, su rapporto dell'Azienda ferroviaria, un premio speciale, oltre al diritto di partecipare, a termini di legge, alla ripartizione della merce oggetto della confisca.

Art. 70.

Premio per consegna di oggetti rinvenuti

Ai dipendenti che consegnano prontamente oggetti preziosi o valori da essi rinvenuti nelle carrozze, nelle stazioni, lungo le linee o in altri luoghi appartenenti all'Azienda ferroviaria, è accordato un premio di entità da stabilire di volta in volta a seconda del valore dell'oggetto rinvenuto.

Le norme secondo le quali è da effettuarsi la liquidazione del premio sono approvate dal Direttore generale.

Art. 71.

Soprassoldo per prestazioni di persone di famiglia

Ai Capi stazione, cui sia concesso di farsi coadiuvare da persone di famiglia per operazioni di ordine amministrativo o di manovalanza, escluse perciò quelle interessanti la sicurezza dell'esercizio, si corrisponde un soprassoldo variabile da L. 200 a L. 600 per giornata.

L'ammontare del soprassoldo per ogni singolo caso è stabilito dal Capo del Servizio Movimento.

Art. 72.

Rimborsi

Al personale incaricato di espletare un servizio nell'ambito del centro abitato sede dell'ufficio o impianto di appartenenza compete il rimborso delle eventuali spese di trasporto effettivamente sostenute e documentate.

Art. 73.

Premi e soprassoldi per speciali condizioni di servizio

Ai dipendenti di tutti i Servizi i quali siano posti in condizioni tali di lavoro da dover dare prestazioni considerate notevolmente più gravose o di maggiore responsabilità di quelle che potrebbero da loro esigersi per la qualifica di cui sono rivestiti, o da dover sopportare disagi e spese non compensabili altrimenti, possono essere accordati, con decreto ministeriale e finché durino le condizioni anzidette, speciali premi e soprassoldi.

Pure con decreto ministeriale possono essere concessi agli agenti premi diretti a cointeresarli nelle economie delle materie di consumo o nel miglior rendimento di determinati servizi e di determinati lavori.

CAPO XII.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 74.

Tutti i compensi (premi, indennità etc.) inerenti alle funzioni disimpegnate e stabiliti su di una base giornaliera, non sono corrisposti per i giorni di completa assenza dal servizio dovuta a qualsiasi causa, eccettuato il cambio di turno.

I dipendenti adibiti alle funzioni per le quali i compensi sono istituiti ricevono il compenso:

a) intero, se prestano servizio per più di mezza giornata di lavoro;

b) pari alla metà, se prestano servizio per mezza giornata di lavoro o meno.

Quelli dei suddetti compensi che sono stabiliti in misura fissa mensile non vengono ridotti per le giornate di assenza per riposo settimanale.

Per tutti i compensi (premi, indennità etc.) che vengono corrisposti su base oraria il computo delle ore viene effettuato mensilmente e nel totale delle ore stesse viene trascurata l'eventuale

frazione di ora se pari od inferiore a mezz'ora, ed arrotondata ad un'ora la frazione superiore a mezza ora.

I dipendenti che, avendo qualifica inferiore, sono comandati a disimpegnare le funzioni proprie di qualifica superiore, ricevono i compensi di servizio stabiliti per la qualifica di cui disimpegnano le funzioni. Il trattamento stesso è da usarsi anche per i viaggi comandati fuori servizio effettuati in dipendenza del servizio disimpegnato nelle funzioni di qualifica superiore.

Le disposizioni dei precedenti comma si applicano salvo che sia altrimenti stabilito dalle particolari disposizioni riguardanti ciascun premio o soprassoldo.

Art. 75.

Un medesimo dipendente, salvo quanto è stabilito nei precedenti articoli, non può, in una medesima giornata e per lo stesso titolo, fruire contemporaneamente di premi o soprassoldi stabiliti per due o più funzioni, ma riceve quelli della sola fra le funzioni esercitate per la quale i premi o soprassoldi risultino più remunerativi.

Durante il periodo di istruzione di un dipendente in una determinata funzione per la quale è ammesso un soprassoldo o un premio, cioè fino a quando egli, per non aver superato le prove di idoneità, fa servizio sotto la immediata sorveglianza e responsabilità di altri dipendenti idonei, il compenso non gli spetta.

In tal caso, però, egli continua a fruire dei premi e dei soprassoldi che fossero inerenti alle funzioni della qualifica di cui è rivestito.

Art. 76.

Le competenze indicate sotto la denominazione di premi sono concesse solo ai dipendenti che hanno prestato un buon servizio.

Conseguentemente, i dipendenti che commettono mancanze od errori relativi al servizio per il quale il premio è istituito, oppure si rendono colpevoli di indisciplina, di ubriachezza in servizio o di altre consimili mancanze, possono essere assoggettati alla perdita o alla riduzione del premio in una misura e per un tempo da determinarsi, in relazione alla gravità delle mancanze, in base a quelle disposizioni che per ciascun premio fossero date, e, in ogni caso, senza pregiudizio delle sanzioni disciplinari previste dallo stato giuridico del personale.

Art. 77.

I soprassoldi, i premi, i compensi, le indennità ed ogni altro assegno o retribuzione di qualsiasi specie, temporanei o periodici fissi od eventuali, ordinari o straordinari, liquidabili su richiesta dell'interessato o d'ufficio, sotto qualunque forma o per qualunque titolo a carico della Azienda delle Ferrovie dello Stato, ove non siano domandati, si prescrivono entro due anni dalla scadenza del mese in cui, secondo le norme e gli usi contabili vigenti, dovrebbero essere pagati.

CAPO XIII.

COMPETENZE SPECIALI DEL PERSONALE ADDETTO AL
SERVIZIO DELLE NAVI TRAGHETTO

Art. 78.

Gli orari ed i turni di navigazione sono stabiliti nel contratto di arruolamento.

Quando le esigenze del servizio lo richiedano, il personale è obbligato a prestare la sua opera anche oltre l'orario normale, sia di giorno che di notte e tanto in porto quanto in turno di navigazione.

Anche per detto lavoro oltre l'orario normale si applicano le disposizioni di cui agli articoli che seguono.

Art. 79.

Nessuna indennità di trasferta spetta al personale, compreso quello delle officine, per i lavori alle navi traghetti durante il periodo di imbarco per il servizio attraverso lo Stretto di Messina.

Parimenti non spetta l'indennità di trasferta al personale imbarcato sulle navi traghetti o sui piroscafi adibiti temporaneamente o in via permanente a servizi fuori dello Stretto.

Art. 80.

Premio per ora di lavoro

Alle persone di equipaggio delle navi traghetti in servizio nello stretto di Messina, in luogo del premio di operosità previsto dall'art. 58, viene corrisposto un premio, nella misura appresso indicata, per ogni ora di effettivo servizio:

Comandante di 1 ^a cl, Direttore di macchina di 1 ^a cl.	L.	140
Comandante, Direttore di macchina	»	140
Ufficiale navale di 1 ^a classe a. p., Ufficiale navale di 1 ^a cl., Ufficiale macchinista di 1 ^a cl. a.p., Ufficiale macchinista di 1 ^a classe	»	75
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	»	68
Primo nostromo, Secondo nostromo, Capo motorista, Motorista di 1 ^a classe, Capo elettricista, Eletttricista di 1 ^a classe	»	52
Carpentiere di 1 ^a classe, Motorista, Eletttricista	»	42
Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a. p.,	»	36
Marinaio	»	30
Carbonaio	»	25

Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, in navigazione nello Stretto o durante la sosta della nave fra una corsa e l'altra.

Agli effetti della corresponsione del premio si tiene conto anche delle operazioni accessorie, computate in 45 minuti prima dell'inizio ed in 30 minuti dopo il termine del servizio compiuto da ciascun turno di personale.

Il premio viene, inoltre, corrisposto:

- 1) per metà del tempo impiegato nella riserva presenziata;
- 2) per un terzo del tempo impiegato nei periodi di riserva inattiva.

Se il tempo impiegato nei servizi di navigazione, computato nel modo indicato, supera nel mese solare le 200 ore, la parte eccedente è aumentata dell'80 per cento agli effetti della liquidazione del premio.

Quando, a parità di presenza in servizio nel mese solare, l'importo complessivo del premio per ora di lavoro liquidabile nel mese stesso risulti inferiore all'importo liquidabile per premio medio di operosità, il personale addetto al servizio delle navi traghetti ha titolo a questo ultimo premio.

Art. 81.

Premio di percorrenza

Alle persone di equipaggio delle navi traghetti si corrisponde, quando navigano, per ogni chilometro reale, un premio di percorrenza nella seguente misura:

Comandante di 1 ^a cl., Direttore di macchina di 1 ^a classe	L. 7,00
Comandante, Direttore di macchina	» 5,50
Ufficiale navale di 1 ^a classe <i>ad personam</i> , Ufficiale macchinista di 1 ^a classe <i>ad personam</i> , Ufficiale navale di 1 ^a classe, Ufficiale macchinista di 1 ^a classe,	» 4,00
Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	» 2,50
Primo nostromo, Capo motorista, Capo elettricista	» 2,30
Secondo nostromo, Motorista di 1 ^a classe, Elettricista di 1 ^a classe, Carpenterie di 1 ^a cl.	» 2,10
Motorista, Elettricista	» 2,00
Marinaio scelto, Carpenterie, Fuochista <i>ad personam</i>	» 1,90
Marinaio	» 1,80
Carbonaio	» 1,50

Art. 82.

Indennità di pernottazione

Alle persone di equipaggio delle navi traghetti in servizio nello stretto di Messina che partano od arrivino o rimangano fuori residenza in tutto o in parte del periodo dalle 22 alle 6, queste ore comprese, è corrisposta una indennità di pernottazione di L. 187.

Agli effetti della liquidazione di detta indennità si computa l'assenza considerando anticipata l'ora di partenza delle corse, secondo l'orario, e posticipata quella reale di arrivo del tempo occorrente per le operazioni accessorie, calcolato come previsto dal 3° comma dell'art. 80.

Alle persone medesime che prestano servizio effettivo in navigazione è inoltre corrisposto un supplemento di L. 70 per ogni ora di servizio prestato nello stesso periodo.

L'indennità di pernottazione di cui al presente articolo non compete quando il dipendente ha titolo all'indennità di trasferta.

Art. 83.

Premi giornalieri

Al personale addetto al servizio delle navi traghetto, nei giorni in cui non naviga ed è invece adibito a manutenzioni, guardia ed altri servizi a bordo, od a lavori in residenza, è corrisposto il premio di operosità previsto dall'art. 58.

Al personale medesimo, quando è adibito a lavori di riparazione a bordo, è corrisposto il premio di cui all'articolo 80 per le ore di servizio effettivamente reso, con un massimo di otto ore.

Spetta al Direttore generale stabilire in quali casi debba essere corrisposto quest'ultimo trattamento, che sostituisce il premio di operosità previsto dall'art. 58.

Qualora le prestazioni predette avessero luogo fra le ore 22 e le ore 6, al personale è corrisposto anche il soprassoldo per servizio notturno di cui all'art. 41, con le modalità ivi previste.

Art. 84.

Alle persone di equipaggio trattenute a bordo in servizio di guardia senza veglia, dopo ultimato il turno di lavoro, non spettano le competenze speciali di cui al presente Capo.

Art. 85.

Premio di economia

Al seguente personale addetto al servizio delle navi traghetto è concesso un premio di coin-teressamento all'economia del combustibile e delle materie grasse e cotone impiegati nel servizio delle navi:

Comandante di 1^a cl. e Comandante; Direttore di macchina di 1^a cl. e Direttore di macchina; Ufficiale macchinista di 1^a cl. a. p., Ufficiale macchinista di 1^a cl. e Ufficiale macchinista, Ufficiale navale di 1^a cl. che presta servizio come Ufficiale di rotta; Capo motorista e Capo elettricista; Motorista di 1^a cl. ed Elettricista di 1^a cl.; Motorista, Elettricista, Fuochista a. p., Carbonaio scelto o Marinaio che presta servizio come timoniere.

Detto premio, variabile a seconda dei casi, può al massimo raggiungere il 25 per cento dell'importo delle materie economizzate rispetto a quelle assegnate per il servizio disimpegnato.

Una somma non superiore al 10% dell'importo suddetto può essere erogata per l'assegnazione di premi a tutti coloro che con la loro opera o sorveglianza abbiano contribuito all'economia del combustibile e delle materie anzidette.

Art. 86.

Alle persone di equipaggio delle navi traghetto, adibite temporaneamente a servizi fuori dello Stretto di Messina, viene corrisposta un'indennità giornaliera, a rimborso delle spese di vitto ed accessorie, nella misura seguente:

Comandante di 1 ^a cl., Direttore di macchina di 1 ^a cl., Comandante, Direttore di macchina	L. 3.360
Ufficiale navale di 1 ^a classe a. p., Ufficiale macchinista di 1 ^a classe a. p., Ufficiale navale di 1 ^a classe, Ufficiale macchinista di 1 ^a classe, Ufficiale navale, Ufficiale macchinista	» 2.690

Primo nostromo, Carpentiere di 1ª classe, Secondo nostromo, Capo motorista, Motorista di 1ª classe, Capo elettricista, Elettricista di 1ª classe	L. 2.360
Motorista, Elettricista, Marinaio scelto, Carpentiere, Fuochista a. p.	» 2.130
Marinaio, Carbonaio.	» 1.910

Al personale suddetto è però fatto obbligo di prendere i pasti alla mensa di bordo cui ciascuno appartiene, sia quando il servizio di camera e mensa è fatto a cura e spese dell'equipaggio, sia quando è dato in appalto. In quest'ultimo caso, verrà praticata sui ruoli paga una ritenuta in ragione della presenza alla mensa ed in base ai prezzi stabiliti nel contratto di appalto.

Art. 87.

Oltre all'indennità di cui all'art. 86, alle persone di equipaggio delle navi traghetto temporaneamente adibite a servizi fuori dello Stretto, vengono corrisposti, per l'effettivo servizio prestato a bordo, le competenze previste dagli articoli 80, 81 e 82.

Per effettivo servizio si intende quello prestato giornalmente a bordo, secondo il turno stabilito, durante le traversate fuori dello Stretto.

All'Ufficiale che ha il comando ed a quello che ha la direzione di macchina della nave, le indennità di cui all'art. 80 sopra citato sono corrisposte per l'intera durata delle traversate compiute dalla nave.

Art. 88.

Durante i periodi di permanenza delle navi traghetto nei porti fuori dello Stretto, alle persone di equipaggio spetta l'indennità giornaliera a rimborso delle spese di vitto ed accessorie nella misura di cui all'art. 86 ed il trattamento di cui all'art. 83.

Art. 89.

Al personale sbarcato, comandato temporaneamente in servizio fuori dello Stretto, spetta il trattamento di indennità di trasferta.

Analogo trattamento spetta al personale imbarcato in servizio fuori dello Stretto quando manchi eccezionalmente, in via temporanea, la possibilità di alloggiare a bordo.

Art. 90.

Le indennità da corrispondersi alle persone di equipaggio delle navi traghetto adibite a servizi di carattere permanente istituiti fuori dello Stretto di Messina sono stabilite dal Ministro per i Trasporti.

Tali indennità non potranno superare, come entità, quelle di cui ai precedenti articoli 86, 87 e 88.

Art. 91.

Agli effetti delle competenze di cui al presente Capo i limiti dello Stretto di Messina sono fissati come appresso:

- a levante, dal meridiano passante per Capo Peloro;
- a mezzogiorno, dal parallelo passante per Punta di Pellaro.

Art. 92.

Al personale navigante eventualmente impegnato per servizi speciali, ed in casi eccezionali, può essere assegnato, in sostituzione di tutti o parte dei premi di cui al presente Capo, un compenso globale la cui misura è stabilita, caso per caso, dal Direttore generale, su proposta del Capo del Servizio.

CAPO XIV

NORME TRANSITORIE

Art. 93

Equiparazione delle qualifiche

Agli effetti della corresponsione delle competenze accessorie, in pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato, le qualifiche contemplate dalle presenti disposizioni sono equiparate a quelle dell'ordinamento in vigore come dal seguente quadro:

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
<i>Personale Direttivo</i>	
Direttore centrale Direttore compartimentale di 1 ^a cl.	Capo servizio principale Capo compartimento di 1 ^a classe
Direttore centrale aggiunto Direttore compartimentale	Capo servizio Capo compartimento di 2 ^a classe
Ispettore superiore	Ispettore capo superiore
Ispettore capo Cassiere principale <i>ad personam</i>	Ispettore capo Cassiere principale
Ispettore principale Cassiere di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Ispettore principale Cassiere di 1 ^a classe
Ispettore	{ Ispettore di 1 ^a classe { Ispettore di 2 ^a classe { Allievo Ispettore
Cassiere di 2 ^a classe <i>ad personam</i>	Cassiere di 2 ^a classe
PERSONALE DEGLI UFFICI	
a) <i>Personale di concetto</i>	
Segretario superiore di 1 ^a classe e qualifiche equiparate	— — —
Segretario superiore e qualifiche equiparate	— — —
Segretario capo e qualifiche equiparate	{ Segretario capo { Segretario tecnico capo { Disegnatore capo { Revisore capo { Assistente lavori capo

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
Segretario principale e qualifiche equiparate	Segretario principale <i>ad personam</i> Segretario tecnico principale <i>ad personam</i> Disegnatore principale <i>ad personam</i> Revisore principale <i>ad personam</i> Segretario principale Segretario tecnico principale Disegnatore principale Revisore principale Assistente lavori principale
Segretario e qualifiche equiparate	Segretario] Segretario tecnico Disegnatore Assistente lavori
b) <i>Personale esecutivo</i>	
Archivista capo e qualifiche equiparate	Applicato capo Aiutante disegnatore capo Aiutante assistente lavori capo
Applicato principale e qualifiche equiparate	Applicato principale <i>ad personam</i> Applicato principale Aiutante disegnatore principale Aiutante assistente lavori principale
Applicato e qualifiche equiparate	Applicato Aiutante disegnatore di 1 ^a classe Aiutante assistente lavori Scrivana principale
Aiuto applicato e qualifiche equiparate	Aiutante Alunno d'ordine Aiutante disegnatore Sorvegliante dei lavori Scrivana
c) <i>Personale ausiliario</i>	
Aiutante	— — —
Commesso <i>ad personam</i>	Commesso
Usciere capo	Usciere capo
Usciere di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Usciere di 1 ^a classe
Usciere	Usciere
Inserviente	Inserviente
Infermiere di 1 ^a classe	— — —
Infermiere	— — —

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
PERSONALE DELL'ESERCIZIO	
DIRIGENTI DELLE STAZIONI	
<i>Movimentisti</i>	
Capo stazione sovrintendente	— — —
Capo stazione superiore	Capo stazione superiore
Capo stazione principale	Capo stazione principale
Capo stazione di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo stazione di 1 ^a classe
Capo stazione di 1 ^a classe	Capo stazione di 2 ^a classe
Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo stazione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>
Capo stazione	Sottocapo
<i>Gestionisti</i>	
Capo gestione sovrintendente	—
Capo gestione superiore	—
Capo gestione principale	Capo gestione principale
Capo gestione di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo gestione di 1 ^a classe
Capo gestione di 1 ^a classe	Capo gestione di 2 ^a classe
Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo gestione di 3 ^a classe <i>ad personam</i>
Capo gestione	Sottocapo
<i>Telegrafisti</i>	
Capo telegrafista principale	— — —
Capo telegrafista di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo telegrafista di 1 ^a classe
Capo telegrafista di 1 ^a classe	Capo telegrafista di 2 ^a classe
Capo telegrafista	Sottocapo
<i>Interpreti</i>	
Interprete principale	Interprete principale
Interprete di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Interprete di 1 ^a classe
Interprete di 1 ^a classe	Interprete di 2 ^a classe
Interprete	Interprete di 3 ^a classe

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
PERSONALE ESECUTIVO DELLE STAZIONI	
a) <i>D'ordine</i>	
Alunno <i>ad personam</i>	Alunno d'ordine
Assistente principale di stazione	— — —
Assistente di stazione	Aiutante
b) <i>Manovre</i>	
Manovratore capo	Manovratore capo
Capo squadra manovratori	Capo squadra manovratori
Manovratore	Manovratore
c) <i>Scambi</i>	
Deviatore capo	Deviatore capo
Capo squadra deviatori	Capo squadra deviatori
Deviatore	Deviatore
d) <i>Ausiliari</i>	
Aiutante assistente di stazione	Guardamerci
Ausiliario di stazione	Guardasala
DIRIGENTI DEI DEPOSITI PERSONALE VIAGGIANTE	
Capo personale viaggiante superiore	— — —
Capo personale viaggiante principale	Capo personale viaggiante principale
Capo personale viaggiante di 1 ^a classe	Capo personale viaggiante di 1 ^a classe
Capo personale viaggiante	Capo personale viaggiante
CONTROLLORI VIAGGIANTI	
Controllore viaggiante principale	Controllore viaggiante principale
Controllore viaggiante di 1 ^a classe	Controllore viaggiante di 1 ^a classe
Controllore viaggiante	Controllore viaggiante

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
PERSONALE DEI TRENI	
Capo treno di 1 ^a classe	Conduttore capo di 1 ^a classe
Capo treno	Conduttore capo
Conduttore principale <i>ad personam</i>	Conduttore principale
Conduttore	Conduttore
Assistente viaggiante	— — —
Frenatore	Frenatore
DIRIGENTI DEI DEPOSITI LOCOMOTIVE	
Capo deposito sovrintendente	— — —
Capo deposito superiore	Capo deposito superiore
Capo deposito principale	Capo deposito principale
Capo deposito di 1 ^a classe <i>ad personam</i>	Capo deposito di 1 ^a classe
Capo deposito di 1 ^a classe	Capo deposito di 2 ^a classe
Capo deposito	Capo deposito di 3 ^a classe
PERSONALE DI MACCHINA	
Macchinista di 1 ^a classe	Macchinista di 1 ^a classe
Macchinista	Macchinista di 2 ^a classe
Macchinista T. M.	Macchinista di 3 ^a classe
Aiuto macchinista	Aiuto macchinista
Aiuto macchinista T.M.	— — —
Accudiente <i>ad personam</i>	Accudiente <i>ad personam</i>
DIRIGENTI DELLA LINEA	
Sorvegliante principale della linea	Sorvegliante della linea di 1 ^a classe
Sorvegliante della linea	Sorvegliante della linea
PERSONALE ESECUTIVO DELLA LINEA	
Capo squadra della linea	Capo squadra cantonieri
Cantoniere scelto	— — —
Cantoniere	Cantoniere
Guardiano <i>ad personam</i>	Guardiano <i>ad personam</i>

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
DIRIGENTI TECNICI	
Capo tecnico sovrintendente	— — —
Capo tecnico superiore	Capo tecnico superiore
Capo tecnico principale	Capo tecnico principale
Capo tecnico di 1ª classe <i>ad personam</i>	Capo tecnico di 1ª classe
Capo tecnico di 1ª classe	Capo tecnico di 2ª classe
Capo tecnico	Capo tecnico di 3ª classe
OPERAI E VERIFICATORI	
Sottocapotecnico <i>ad personam</i>	Sottocapotecnico
Capo verificatori	Capo verificatori
Verificatore	Verificatore
Operaio tecnico	— — —
Operaio specializzato	— — —
Operaio qualificato di 1ª classe	Operaio di 1ª classe
Operaio qualificato	Operaio
Operaio comune	Aiutante operaio
MANOVALI	
Capo squadra manovali	Capo squadra manovali
Manovale	Manovale
UFFICIALI DELLE NAVI TRAGHETTO	
Comandante di 1ª classe	Comandante di 1ª classe
Direttore di macchina di 1ª classe	Capo macchinista di 1ª classe
Comandante	Comandante di 2ª classe
Direttore di macchina	Capo macchinista di 2ª classe
Ufficiale navale di 1ª classe <i>ad personam</i>	Ufficiale navale di 1ª classe
Ufficiale macchinista di 1ª classe <i>ad personam</i>	Ufficiale macchinista di 1ª classe
Ufficiale navale di 1ª classe	Ufficiale navale di 2ª classe
Ufficiale macchinista di 1ª classe	Ufficiale macchinista di 2ª classe
Ufficiale navale	Ufficiale navale di 3ª classe
Ufficiale macchinista	Ufficiale macchinista di 3ª classe

LEGISLATURA II - 1953-57 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualifiche contemplate dalla presente legge	Qualifiche previste dall'ordinamento in vigore
PERSONALE ESECUTIVO DI COPERTA E DI MACCHINA DELLE NAVI TRAGHETTO	
Primo nostromo	Primo nostromo
Capo motorista	Capo motorista
Capo elettricista	Capo elettricista
Secondo nostromo	Secondo nostromo
Motorista di 1 ^a classe	Motorista di 1 ^a classe
Elettricista di 1 ^a classe	Elettricista di 1 ^a classe
Carpentiere di 1 ^a classe	Carpentiere di 1 ^a classe
Motorista	Motorista
Elettricista	Elettricista
Marinaio scelto	Marinaio scelto
Carpentiere	Carpentiere
Fuochista <i>ad personam</i>	Fuochista
Marinaio	Marinaio
Carbonaio	Carbonaio

Art. 94.

In pendenza della applicazione del nuovo stato giuridico del personale delle Ferrovie dello Stato le competenze speciali spettanti al Conduttore principale in base al Capo IX delle presenti disposizioni, e con le modalità ivi previste, sono stabilite nelle seguenti misure:

- Premio per ora di lavoro (art. 49)	L. 16,—				
- Aumento sul premio per ora di lavoro per il personale addetto alla scorta dei treni sulle linee esercitate a dirigenza unica (art. 49)	L. 7,50				
- Premio di percorrenza (art. 50)	<table style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td style="text-align: center;">Treni viaggia- tori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)</td> <td style="text-align: center;">Treni merci omnibus e raccoglitori</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">L. 1,05</td> <td style="text-align: center;">1,40</td> </tr> </table>	Treni viaggia- tori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori	L. 1,05	1,40
Treni viaggia- tori e merci (esclusi omnibus e raccoglitori)	Treni merci omnibus e raccoglitori				
L. 1,05	1,40				
- Compenso per l'assenza dalla residenza (art. 52)	L. 36,—				
- Premio addizionale per servizio fatto con carri misti da squadre fisse durante il viaggio (art. 53)	L. 12,—				